



diritto & religioni

Semestrale
Anno X - n. 1-2015
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

19



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno X - n. 1-2015
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadarioenzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

La sezione di Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria di questo numero raccoglie due pronunce della Corte costituzionale; due della Corte di Giustizia dell'Unione Europea; quattro Risoluzioni del Parlamento europeo; la sintesi di un'intesa sottoscritta dal Governo *ex art. 8 Cost.* ed un ricorso promosso dello stesso Governo davanti alla Consulta per l'impugnazione di una legge regionale.

Nella sentenza n. 96 di quest'anno la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consentono di accedere alla PMA da parte di coppie fertili portatrici di patologie genetiche trasmissibili, per violazione degli artt. 3 e 32 Cost. I giudici costituzionali hanno rilevato, in particolare, un profilo di irragionevolezza non superabile laddove «con palese antinomia normativa (sottolineata anche dalla Corte di Strasburgo nella richiamata sentenza Costa e Pavan contro Italia), il nostro ordinamento consente, comunque, a tali coppie di perseguire l'obiettivo di procreare un figlio non affetto dalla specifica patologia ereditaria di cui sono portatrici, attraverso la, innegabilmente più traumatica, modalità della interruzione volontaria (anche reiterata) di gravidanze naturali – quale consentita dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (...) – quando, dalle ormai normali indagini prenatali, siano, appunto “accertati processi patologici [...] relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”» (punto 9 del *Considerato in diritto*). La Consulta ha precisato, peraltro, i termini dell'ampliamento del ricorso a tecniche di PMA, rilevando come le patologie della coppia debbano rispondere «ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 194 del 1978», ed essere «adeguatamente accertate, per esigenze di tutela, da apposite strutture pubbliche» (ancora punto 9 del *Considerato in diritto*). Si estende, così, la platea dei soggetti legittimati a ad accedere alla PMA, (non solo le coppie sterili o infertili, ma anche quelle con particolari patologie genetiche), assumendo come disciplina di riferimento quella dettata dalla legge n. 194 del 1978, che consente il c.d. “aborto terapeutico” nei casi in cui la patologia di cui potrebbero soffrire gli embrioni sarebbe in grado di incidere gravemente sulla salute fisica o psichica della donna.

Appare meritevole di attenzione, poi, l'ordinanza n. 40, con la quale la Corte costituzionale ha ammesso il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Corte di Cassazione sul tema dell'avvio delle trattative per la conclusione di un'intesa *ex art. 8, comma 3, Cost.* (nel caso specifico, su richiesta dell'Unione degli atei e degli agnostici razionalisti). La pronuncia si segnala non tanto per l'indagine relativa alla sussistenza del profilo soggettivo e di quello oggettivo ai fini della valutazione sull'ammissibilità, peraltro piuttosto scontata, quanto perché apre la via ad una fase ulteriore che dovrebbe chiarire la natura dell'accertamento preliminare relativo alla qualificazione dell'istante come confessione religiosa, con evidenti ricadute sulla sindacabilità in sede giurisdizionale di un eventuale rifiuto.

La prima delle due decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione europea riguarda

la legittimità della previsione di legge che in Francia esclude in modo permanente la donazione di sangue da parte di uomini che abbiano avuto rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso. Alla luce dei tradizionali criteri di concretezza e proporzionalità, il giudice ritiene che tale esclusione non leda il principio di non discriminazione e possa essere giustificata, purché si dimostri che esiste, per tali persone, un alto rischio di contrarre gravi malattie infettive, come l'HIV, e che non sono disponibili tecniche efficaci di ricerca o metodi atti ad assicurare un livello elevato di protezione della salute dei riceventi meno restrittivi dell'esclusione. La seconda pronuncia si inserisce, invece, nel tema, attualissimo, dei rapporti tra sviluppo tecnologico e diritto, intercettando il problema, molto delicato, offerto dall'esigenza di tracciare un confine tra la (legittima) protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche e il divieto assoluto di utilizzare embrioni umani a fini industriali o commerciali.

Sul versante normativo, si segnalano alcune risoluzioni del Parlamento europeo rivolte ad "orientare" l'azione degli Stati in settori disparati e riconducibili, in estrema sintesi, o alla manifestazione di una posizione unitaria di ferma opposizione nei confronti delle persecuzioni per motivi religiosi e delle violazioni dei diritti umani delle minoranze religiose (Risoluzione 27 novembre 2014, relativa alle leggi sulla blasfemia adottate in Pakistan; Risoluzione 30 aprile 2015 sulla persecuzione dei cristiani nel mondo, in relazione all'uccisione di studenti in Kenya per mano del gruppo terroristico *alShabaab*), oppure alla verifica dei progressi in materia di uguaglianza tra donne e uomini nell'UE, (Risoluzione 10 marzo 2015, che a tal proposito denuncia, peraltro, ritardi ancora consistenti; sulla scorta di questi risultati lo stesso Parlamento ha successivamente varato la Risoluzione 9 giugno 2015, sulla strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015, anch'essa riportata *infra* nel testo).

Completano la rassegna il testo di un ricorso promosso dal Governo davanti alla Corte costituzionale avverso una legge della Regione Lombardia in materia di edilizia di culto (in particolare, per disciplinare la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi), in quanto ritenuta lesiva del divieto di discriminazione tra confessioni religiose e della competenza esclusiva dello Stato in materia di rapporti tra la Repubblica e le stesse confessioni religiose, nonché la sintesi dell'intesa sottoscritta nel mese di giugno tra lo Stato italiano e l'Istituto Buddista Italiano *Soka Gakkai*.

Corte costituzionale, Sentenza 05 giugno 2015, n. 96

Illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge n. 40/2004, nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di PMA alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili

Abstract. *La normativa in esame (artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge n. 40/2004, nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di PMA alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili), appare il risultato di un irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, in violazione anche del canone di razionalità dell'ordinamento – ed è lesiva del diritto alla salute della donna fertile portatrice (ella o l'altro soggetto della coppia) di grave malattia genetica ereditaria – nella parte in cui non consente, e dunque esclude, che, nel quadro di disciplina della legge suddetta, possano ricorrere alla PMA le coppie affette da tali patologie, adeguatamente accertate, per esigenza di cautela, da apposita struttura pubblica specializzata. Ciò al fine esclusivo della previa individuazione di embrioni cui non risulti trasmessa la malattia del genitore comportante il pericolo di rilevanti anomalie o malformazioni (se non la morte precoce) del nascituro, alla stregua del medesimo “criterio normativo di gravità” già stabilito dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 194 del 1978.*

Fonte: www.cortecostituzionale.it

Corte Costituzionale, Ordinanza 17 marzo 2015, n. 40:

Ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Corte di Cassazione sul tema dell'avvio delle trattative per la conclusione di un'intesa ex art. 8, comma 3, Cost.

[...]

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della sentenza della Corte di cassazione-sezioni unite civili, 28 giugno 2013, n. 16305, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso depositato in cancelleria il 22 settembre 2014 ed iscritto al n. 5 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2014, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2015 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che, con ricorso depositato in data 22 settembre 2014 (reg. confl. pot. amm. n. 5 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, in proprio e a nome del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte di cassazione, sezioni unite civili, in relazione alla sentenza n. 16305 del 12 marzo-28 giugno 2013 con la quale è stato respinto il ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione proposto dallo stesso Presidente del Consiglio avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 6083 del 18 novembre 2011;

che il ricorrente riferisce in ordine alla richiesta dell'Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (UAAR), associazione non riconosciuta, costituita con atto notarile nel 1991, la quale aveva proposto ricorso avanti al TAR Lazio chiedendo l'annullamento della delibera del Consiglio dei ministri in data 27 novembre 2003, con la quale, recependo il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio dei ministri decideva di non avviare le trattative finalizzate alla conclusione dell'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, ritenendo che la professione di ateismo non potesse essere assimilata ad una confessione religiosa;

che con sentenza 31 dicembre 2008, n. 12359, il TAR Lazio dichiarava inammissibile il ricorso per difetto assoluto di giurisdizione, ritenendo che la determinazione impugnata avesse natura di atto politico non sindacabile;

che il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 6083 del 2011, riformando la decisione di primo grado, affermava la giurisdizione del giudice amministrativo ritenendo che l'atto impugnato fosse espressione di mera discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, come tale sindacabile dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità e che, pertanto, l'avvio delle trattative potesse «addirittura considerarsi obbligatorio sol che si possa pervenire a un giudizio di qualificabilità del soggetto istante come confessione religiosa, salva restando

da un lato la facoltà di non stipulare l'intesa all'esito delle trattative ovvero – come già detto – di non tradurre in legge l'intesa medesima, e dall'altro lato la possibilità, nell'esercizio della discrezionalità tecnica cui si è accennato, di escludere motivatamente che il soggetto presenti le caratteristiche che le consentirebbero di rientrare fra le “confessioni religiose”;

che le parti venivano quindi rimesse avanti al primo giudice;

che avverso tale decisione, il Presidente del Consiglio dei ministri proponeva ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111, ultimo comma, Cost., alle sezioni unite della Corte di cassazione, sostenendo che il rifiuto di avviare le trattative per la conclusione dell'intesa ex art. 8 Cost. doveva qualificarsi come “atto politico”, come tale insindacabile;

che la Corte di cassazione, con sentenza n. 16305 del 2013, respingeva il ricorso affermando che l'accertamento preliminare relativo alla qualificazione dell'istante come confessione religiosa costituirebbe esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'amministrazione atteso che il soggetto che avanza l'istanza di avvio delle trattative per la conclusione dell'intesa sarebbe portatore di una pretesa costituzionalmente tutelata all'apertura delle stesse, azionabile in giudizio, di tal che il Governo avrebbe l'obbligo giuridico di avviare le trattative ex art. 8 Cost. per il solo fatto che una qualsiasi associazione lo richieda e a prescindere dalle evenienze che si possono verificare nel prosieguo dell'iter legislativo;

che, ad avviso della Corte di cassazione, «l'apertura della trattativa è dovuta in relazione alla possibile intesa, disciplinata, nel procedimento, secondo i canoni dell'attività amministrativa; [mentre] la legge di approvazione segue le regole e le possibili vicende [...] proprie degli atti di formazione [per cui] le variabili fattuali della seconda fase non incidono sulla natura della situazione giuridica che sta alla base delle bilateralità pattizia voluta dal costituente»;

che «negare la sindacabilità del diniego di apertura della trattativa per il fatto che questa è inserita nel procedimento legislativo significa privare il soggetto istante di tutela e aprire la strada [...] a una discrezionalità foriera di discriminazioni»;

che, successivamente a tale pronuncia, il TAR Lazio, con sentenza 3 luglio 2014 n. 7068, ha respinto nel merito il ricorso della UAAR escludendo che essa possa qualificarsi come confessione religiosa;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, ed il Consiglio dei ministri, non condividendo i principi affermati dalla Corte di cassazione e ritenendo che il rifiuto di avviare le trattative finalizzate alla stipula dell'intesa sia un atto politico, come tale sottratto al sindacato giurisdizionale, hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri nei confronti della Corte di cassazione;

che, in ordine alla ammissibilità del conflitto, i ricorrenti sostengono che sarebbe pacifica la legittimazione soggettiva del Presidente del Consiglio dei ministri in proprio e del Consiglio dei ministri a dichiarare definitivamente la volontà del potere di riferimento e che, nel caso di specie, il rifiuto all'avvio delle trattative sarebbe stato opposto dal Consiglio dei ministri, organo al quale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), sono riservate le determinazioni sulle intese;

che, in ordine alla legittimazione passiva, le sezioni unite della Corte di cassazione sarebbero competenti a dichiarare la definitiva volontà del potere giudiziario, in considerazione della efficacia vincolante per tutti i giudici comuni, anche in altri processi, delle decisioni da essa assunte in ordine alla giurisdizione;

che, quanto al profilo oggettivo, i ricorrenti richiamando gli artt. 7, 8, 92 e 95 Cost.,

osservano come la Corte di cassazione, con la sentenza n. 16305 del 2013, avrebbe illegittimamente esercitato il suo potere giurisdizionale menomando la funzione di indirizzo politico che la Costituzione assegna al Governo in materia religiosa la quale sarebbe assolutamente libera nel fine e quindi insuscettibile di controllo da parte dei giudici comuni;

che, nel merito, si afferma come non possa essere condivisa la conclusione delle sezioni unite in ordine alla doverosità dell'avvio delle trattative per la stipula dell'intesa ex art. 8, comma terzo, Cost.;

che tale ultima disposizione costituirebbe norma sulle fonti, dal momento che le intese integrerebbero il presupposto per l'avvio dell'iter legislativo finalizzato alla emanazione della legge che regola i rapporti tra Stato e confessione religiosa, e, pertanto, parteciperebbero della stessa natura, di atto politico, delle successive fasi dell'iter;

che inoltre, se il Governo è libero di non dare seguito alla stipula dell'intesa omettendo di esercitare l'iniziativa per l'emanazione della legge prevista dall'art. 8, terzo comma, Cost., a maggior ragione deve essere libero, nell'esercizio delle sue valutazioni politiche, di non avviare alcuna trattativa;

che tale conclusione troverebbe conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 2002, ove si afferma che il Governo non è vincolato a norme specifiche per quanto riguarda l'obbligo di negoziare e stipulare l'intesa;

che, infine, vi è di ciò conferma nella recente sentenza di questa Corte n. 81 del 2012 la quale avrebbe riconosciuto l'esistenza di spazi riservati alla scelta politica;

che, in definitiva, il rifiuto del Consiglio dei ministri di avviare le trattative per la conclusione dell'intesa sarebbe espressione della fondamentale funzione di direzione e di indirizzo politico del Governo, in quanto tale libera nel fine ed insuscettibile di controllo da parte dei giudici comuni, non tollerando interferenze da parte del potere giudiziario di tal che sarebbe abnorme la sentenza che annulla il diniego di avvio delle trattative imponendo al Governo di riesaminare la questione o di concludere l'intesa con un determinato soggetto;

che, conseguentemente, i ricorrenti chiedono alla Corte costituzionale di dichiarare che non spettava alla Corte di cassazione, sezioni unite civili, di affermare la sindacabilità, ad opera dei giudici comuni, del rifiuto del Consiglio dei ministri di avviare le trattative finalizzate alla conclusione dell'intesa di cui all'art. 8, terzo comma, Cost.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), questa Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto vi sia «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo e restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità del conflitto;

che sotto il profilo soggettivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, sia in proprio sia in rappresentanza del Consiglio dei ministri, è legittimato a promuovere il presente conflitto in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla stipula delle intese con le confessioni religiose diverse da quella cattolica, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione;

che sussiste, altresì, la legittimazione a resistere nel conflitto della Corte di cassazione dal momento che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, si deve riconoscere ai singoli organi giurisdizionali la legittimazione ad essere parti di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione e competenti a dichiarare definitivamente, nell'esercizio

delle relative funzioni, la volontà del potere cui appartengono (ex plurimis, ordinanze n. 286 del 2014 e n. 69 del 2013);

che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, il ricorso è finalizzato a tutelare la sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite del Governo che, secondo la prospettiva del ricorrente, ad esso sarebbero attribuite dagli artt. 8, terzo comma, 92 e 95 Cost. i quali assegnano a detto organo la funzione di indirizzo politico in materia religiosa, e che la sentenza della Corte di cassazione, esorbitando dalle proprie competenze, avrebbe menomato.

Per questi motivi,

la CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Corte di cassazione con l'atto indicato in epigrafe;

2) dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Corte di cassazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria della Corte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, a norma del l'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

[...]

Fonte: www.cortecostituzionale.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri, 9 aprile 2015
Ricorso per questione di illegittimità costituzionale degli
artt. 70 - commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater e 72 - commi 4, 7 lett.
e) e lett. g), e 5, della L.R. 2/2015 della Regione Lombardia

Edilizia di culto, Governo del territorio, Libertà religiosa, Principio di uguaglianza, Attrezzature religiose, Divieto di discriminazione, Appartenenza confessionale, Libero esercizio del culto, Competenza esclusiva dello Stato in materia di rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato [...].

Nei confronti della Regione Lombardia [...] per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 70, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater e 72, commi 4, 5 e 7 lett. e) e g), della legge regionale n. 2 del 3 febbraio 2015, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 5 febbraio 2015, recante “Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi”, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2015.

La Regione Lombardia ha dettato disposizioni in materia di governo del territorio modificando la previgente Legge Regionale n. 12 dell'11 marzo 2005 “Legge per governo del territorio” con riferimento alle norme contenute nel capo III - intitolato Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi - in relazione specificamente negli articoli 70 e 72.

Precisamente, l'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 2/2015 ha sostituito il comma 2 dell'art. 70, L.R. 12/2005 ulteriormente aggiungendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Pertanto, il contenuto dell'art. 70 della L.R. 12/2005 - riportante testualmente:

“1. La Regione ed i comuni concorrono a promuovere, conformemente ai criteri di cui al presente capo, la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica; 2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose come tali qualificate in base a criteri desumibili dall'ordinamento ed aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile nell'ambito del comune ove siano effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo, ed i cui statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e previa stipulazione di convenzione tra il comune e le confessioni interessate; 3. I contributi e le provvidenze disciplinati dalla presente legge hanno natura distinta ed integrativa rispetto ai finanziamenti a favore dell'edilizia di culto previsti in altre leggi dello Stato e della Regione, nonché in atti o provvedimenti amministrativi dei comuni diretti a soddisfare specifici interessi locali nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali”.

È stato così modificato dalla L.R. 2/2015: “1. La Regione ed i comuni concorrono a promuovere, conformemente ai criteri di cui al presente capo, la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica; 2.2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione; 2-bis. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì agli enti delle altre confessioni religiose che presentano i seguenti requisiti: a) presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale e un significativo insediamento nell’ambito del comune nel quale vengono effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo; b) i relativi statuti esprimono il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione. 2-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo gli enti delle confessioni religiose di cui ai commi 2 e 2-bis devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune interessato. Le convenzioni prevedono espressamente la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione; 2-quater. Per consentire ai comuni la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, viene istituita e nominata con provvedimento di Giunta regionale, che stabilisce anche composizione e modalità di funzionamento, una consulta regionale per il rilascio di parere preventivo e obbligatorio sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2-bis. La consulta opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale; 3. I contributi e le provvidenze disciplinati dalla presente legge hanno natura distinta ed integrativa rispetto ai finanziamenti a favore dell’edilizia di culto previsti in altre leggi dello Stato e della Regione, nonché in atti o provvedimenti amministrativi dei comuni diretti a soddisfare specifici interessi locali nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali”.

Anche l’art. 72 - la cui versione precedente era: «Art. 72 - (Rapporti con la pianificazione comunale). - 1. Nel piano dei servizi e nelle relative varianti, le aree che accolgono attrezzature religiose, o che sono destinate alle attrezzature stesse, sono specificamente individuate, dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all’art. 70. Le attrezzature religiose sono computate nella loro misura effettiva nell’ambito della dotazione globale di spazi per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale di cui all’art. 9, senza necessità di regolamentazione con atto di asservimento o regolamento d’uso. 2. Qualunque sia la dotazione di attrezzature religiose esistenti, nelle aree in cui siano previsti nuovi insediamenti residenziali, il piano dei servizi, e relative varianti, assicura nuove aree per attrezzature religiose, tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli enti delle confessioni religiose di cui all’art. 70. Su istanza dell’ente interessato, le nuove aree per attrezzature religiose sono preferibilmente localizzate in continuità con quelle esistenti. 3. In aggiunta alle aree individuate ai sensi del comma 2, il piano dei servizi e i piani attuativi possono prevedere aree destinate ad accogliere attrezzature religiose di interesse sovracomunale. Le aree necessarie per la costruzione delle suddette attrezzature sono specificamente individuate, dimensionate e normate, nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale, sulla base delle istanze all’uopo presentate dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose di cui all’art. 70. 4. Le aree destinate ad accogliere gli edifici di culto e le altre attrezzature per i servizi religiosi, anche di interesse sovracomunale, sono ripartite fra gli enti che ne abbiano fatto istanza in base alla consistenza ed incidenza sociale delle rispettive confessioni».

È stato modificato, anche nella intitolazione, ed integrato come segue: «Art. 72 - (Piano per le attrezzature religiose). - 1. Le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse sono specificamente individuate nel piano delle attrezzature religiose, atto separato facente parte del piano dei servizi, dove vengono dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'art. 70. 2. L'installazione di nuove attrezzature religiose presuppone il piano di cui al comma 1; senza il suddetto piano non può essere installata nessuna nuova attrezzatura religiosa da confessioni di cui all'art. 70. 3. Il piano di cui al comma 1 è sottoposto alla medesima procedura di approvazione dei piani componenti il PGT di cui all'art. 13. 4. Nel corso del procedimento per la predisposizione del piano di cui al comma 1 vengono acquisiti i pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell'ordine oltre agli uffici provinciali di questura e prefettura al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica, fatta salva l'autonomia degli organi statali. Resta ferma la facoltà per i comuni di indire referendum nel rispetto delle previsioni statutarie e dell'ordinamento statale. 5. I comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose sono tenuti ad adottare e approvare il piano delle attrezzature religiose entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi"». Decorso detto termine il piano è approvato unitamente al nuovo PGT. 6. Il piano delle attrezzature religiose può avere valenza sovracomunale, sulla base di una convenzione tra comuni limitrofi che individua il comune capofila. La procedura di cui all'art. 4 deve avvenire singolarmente in ogni comune. Il provvedimento finale e conclusivo della procedura è unico e ne è responsabile il comune capofila. Il piano delle attrezzature religiose sovracomunale costituisce parte del piano dei servizi dei singoli comuni che hanno aderito alla convenzione di cui sopra. 7. Il piano delle attrezzature religiose deve prevedere tra l'altro: a) la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti; b) la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti; c) distanze adeguate tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose. Le distanze minime sono definite con deliberazione della Giunta regionale; d) uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell'edificio da destinare a luogo di culto. Il piano dei servizi può prevedere in aggiunta un minimo di posteggi determinati su coefficienti di superficie convenzionali; e) la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all'edificio, con onere a carico dei richiedenti, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della polizia locale o forze dell'ordine; f) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità alle strutture anche da parte di disabili; g) la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR. 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attrezzature religiose esistenti alla entrata in vigore della legge recante "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi".

Ebbene, è avviso del Governo che, con tali disposizioni modificative ed integrative, la Regione Lombardia abbia travalicato i limiti fissati dalla Costituzione alla propria competenza legislativa, come si chiarirà attraverso l'illustrazione dei seguenti

Motivi

1. Violazione degli artt. 3, 8 e 19 Cost. in relazione all'art. 70, commi 2 e 2-bis, lett. a), L.R. 2/2015. La nuova formulazione dell'art. 70 va a specificare la norma previgente - che prevedeva, come sopra riportato, che "2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose come tali qualificate in base a criteri desumibili dall'ordinamento..." - attraverso l'introduzione nel comma 2-bis, oltre alla "presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale e un significativo insediamento nell'ambito del comune nel quale vengono effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo;" anche che "i relativi statuti esprimono il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione". Prescindendo, per il momento da quest'ultima previsione, che sarà esaminata nel 2° motivo di ricorso relativo alla violazione del comma 2-quater, dell'art. 70, deve osservarsi che, restando sostanzialmente invariato il 1° comma - che recita "La Regione ed i comuni concorrono a promuovere, conformemente ai criteri di cui al presente capo, la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica". - la nuova formulazione dei commi 2 e 2-bis - sopra riprodotti - introducono un'irragionevole disparità di trattamento a danno delle confessioni acattoliche prive di intesa o con intesa non ancora approvata con legge, rispetto alla Chiesa Cattolica e alle altre confessioni religiose con intesa già approvata con legge. In proposito, deve rilevarsi che la tutela della libertà religiosa per le confessioni diverse dalla cattolica esige cura e attenzione particolari nella considerazione che le condizioni di queste confessioni (ancor più di quelle di nuova formazione) sono disagiate e precarie proprio in materia di edifici di culto e di attrezzature religiose essenziali. Frapporre ostacoli alla loro libertà di culto, interponendo difficoltà o complicazioni amministrative, finanziarie, logistiche, alla costruzioni di nuovi templi, significa violare i principi costituzionali di libertà religiosa e di eguaglianza dei cittadini. Pertanto, la previsione contenuta nel comma 2 - secondo cui le disposizioni del capo III si applicano agli enti delle altre confessioni religiose con cui sia intercorsa intesa con lo Stato - ed il previsto requisito della presenza diffusa e consistente a livello territoriale - di cui alla lett. a) del comma 2-bis - violano gli artt. 3, 8 e 19 della Costituzione, perché irragionevolmente discriminano tra soggetti portatori di interessi identici (la proclamazione delle rispettive fedi) e, quindi, limitano e impediscono l'esercizio della libertà religiosa, diritto fondamentale ed inviolabile, e di professare la propria fede religiosa in forma associata e di esercitarne in privato o in pubblico il culto. In proposito, la Corte costituzionale ha ritenuto che il rispetto dei principi di libertà religiosa e di uguaglianza deve essere garantito "in riferimento al medesimo diritto di tutti gli appartenenti alle diverse fedi o confessioni religiose di fruire delle eventuali facilitazioni disposte in via generale dalla medesima disciplina comune dettata dallo Stato perché ciascuno possa in concreto più agevolmente esercitare il culto della propria fede religiosa" e, pertanto, "ne consegue che qualsiasi discriminazione in danno dell'una o dell'altra fede religiosa è costituzionalmente inammissibile in quanto contrasta con il diritto di libertà e con il principio di uguaglianza.[...] È determinante la finalità che caratterizza la disposizione impugnata e l'effetto che ne discende: finalità ed effetto essendo quelli di facilitare l'esercizio del culto, l'agevolazione non può essere subordinata alla condizione che il culto si riferisca ad una confessione religiosa la quale abbia chiesto e ottenuto la regolamentazione dei propri rapporti con lo Stato ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione". (Corte costituzionale, sent. n. 195/1993).

2. Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. c) Cost. in riferimento all'art. 70, commi 2-bis, lett. b) e 2-quater, L.R. 2/2015. In una lettura congiunta dei due commi 2-bis e 2-quater dell'art. 70, della L.R. in esame, con riferimento alle confessioni religiose, il comma 2-bis, sub lett. b) prevede che "i relativi statuti esprimono il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione", e che, ai sensi del successivo comma 2-quater, "Per consentire ai comuni la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, viene istituita e nominata con provvedimento di Giunta regionale, che stabilisce anche composizione e modalità di funzionamento, una consulta regionale per il rilascio di parere preventivo e obbligatorio sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2-bis. La consulta opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale". È evidente che tali previsioni modificative si pongono in sensibile contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. c) della Costituzione laddove la valutazione dei requisiti di cui al comma 2-bis (presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale e significativo insediamento nell'ambito del comune nel quale vengono effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo, carattere religioso delle finalità istituzionali e rispetto dei principi e dei valori della Costituzione da parte degli enti delle confessioni religiose) viene, ai sensi del comma 2-quater, affidata a una "consulta regionale", da nominarsi con provvedimento della Giunta regionale, competente al rilascio di un parere preventivo e obbligatorio sulla sussistenza dei requisiti di cui al menzionato comma 2 bis. Infatti, l'attribuzione a un organo regionale del compito di valutare la conformità dello statuto regolante l'ente di natura religiosa ai principi e ai valori della Costituzione, determina una lesione della sfera di attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato della materia dei rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, di cui all'art. 117, comma 2, lett. c) Cost.

3. Violazione dell'art. 19 Cost. in riferimento al comma 2-ter dell'art. 70 L.R. 2/2015. Il comma 2-ter, dell'art. 70 della L.R. 2/2015 sancisce "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo gli enti delle confessioni religiose di cui ai commi 2 e 2-bis devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune interessato. Le convenzioni prevedono espressamente la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione". Si ritiene che la previsione della risoluzione o revoca in caso di accertamento di attività non previste nella convenzione, sia formula troppo generale e generica, dal momento che ben può un ente di culto svolgere anche attività diverse da quelle di religione o di culto (es., culturale o sportiva per i giovani), purché sempre nel rispetto delle leggi italiane che regolano tali attività. Pertanto, si ritiene che il comma 2-ter, che accorda la facoltà di revoca unilaterale da parte del comune, è suscettibile di violare la libertà di religione e di culto di cui all'art. 19 Cost.

4. Violazione dei principi europei ed internazionali in materia di libertà di religione e di culto consacrati nell'art. 117, comma 1 e 2, lett. a) Cost. in riferimento ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, L.R. 2/2015. Anche l'Unione Europea garantisce la libertà religiosa e l'eliminazione delle discriminazioni basate sull'appartenenza religiosa. Il Trattato di Lisbona e l'obbligatorietà della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonostante rimanga prerogativa dell'ordinamento nazionale di ogni singolo Stato membro la definizione dello status di cui godono le confessioni, associazioni e comunità religiose, esplicite disposizioni comunitarie, salvaguardano la libertà religiosa e contrastano la discriminazione religiosa. Per quanto riguarda i Trattati, gli artt. 10 e 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) definiscono l'impegno dell'Unione nel perseguire la lotta alle discriminazioni fondate anche sulla religione nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche europee, affermando

anche il principio del dialogo con le confessioni religiose e salvaguardando i sistemi nazionali di disciplina dei rapporti tra Stato e confessioni religiose di ciascuno Stato membro. In aggiunta, all'art. 19 del TFUE, viene sancita la competenza dell'Unione nell'elaborazione di opportuni provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate anche sulla religione: in tal modo l'Unione diviene soggetto attivo in questa materia, con i conseguenti riflessi sugli ordinamenti nazionali. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, divenuta dal 1° dicembre 2009 vincolante per gli Stati membri al pari dei Trattati, prevede agli artt. 10, 21 e 22 che "l'Unione rispetta la diversità religiosa", che la libertà religiosa "include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti" e che "e' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura [...]". Anche il Comitato diritti umani delle Nazioni Unite, nell'esercizio della sua funzione di interprete del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ha chiarito che la libertà di religione e il diritto di manifestare il proprio credo comprendono una vasta gamma di atti. Il concetto di culto, infatti, si estende a tutti gli atti che sono espressione diretta di fede, come ad esempio la costruzione di luoghi di culto, l'uso di formule e oggetti rituali, l'utilizzo di simboli e il rispetto di ferie e giorni di riposo. Il diritto di professare liberamente la propria religione si traduce, quindi, anche nell'utilità concreta relativa alla costruzione e/o utilizzo di luoghi appositamente dedicati alla preghiera e alla discussione delle questioni riguardanti gli interessi sociali e culturali della comunità cui l'individuo appartiene. (par. 4 del General Comment all'art. 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (30.VII.1993). Pertanto, conformemente all'art. 18, gli Stati hanno l'obbligo di adottare misure infrastrutturali e condizioni favorevoli per facilitare lo sviluppo libero e non discriminatorio delle comunità religiose e dei loro membri. Il terzo comma del citato art. 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici stabilisce, inoltre, che "la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico o della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altri diritti e libertà fondamentali". Il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite ha osservato (Par. 8) che il terzo comma dell'art. 18 deve essere interpretato restrittivamente: non sono ammesse restrizioni se non per i motivi sopra specificati e tali limitazioni possono essere applicate solo per gli scopi cui sono stati prescritti e devono essere proporzionate e direttamente correlate a tali specifici scopi. Le restrizioni, inoltre, non possono essere imposte o applicate per fini discriminatori.

5. Violazione degli artt. 117, comma 2, lett. h) e 118, comma 3, della Costituzione in relazione all'art 72, comma 4 e comma 7, lett. e) L.R. 2/2015. Come premesso, la L.R. 2/2015 ha modificato anche l'art. 72 della L.R. 12/2005. Il comma 4 del nuovo art. 72 - intitolato "Piano per le attrezzature religiose" - stabilisce "Nel corso del procedimento per la predisposizione del piano di cui al comma 1 vengono acquisiti i pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell'ordine oltre agli uffici provinciali di questura e prefettura al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica, fatta salva l'autonomia degli organi statali. Resta ferma la facoltà per i comuni di indire referendum nel rispetto delle previsioni statutarie e dell'ordinamento statale". Tale comma, quindi, prevede che nell'ambito

del procedimento per la predisposizione del piano delle attrezzature religiose, vengano acquisiti i pareri, tra gli altri, di esponenti rappresentanti delle forze dell'ordine, oltre agli uffici provinciali di questura e di prefettura, al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica. Tutto ciò viola l'art. 117, comma 2, lett. h) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordine pubblico e della sicurezza ma anche l'art. 118, comma 3, della Costituzione, che affida alla sola legge statale il potere di disciplinare forme di coordinamento fra Stato e Regioni nella materia della sicurezza pubblica. Del pari, la previsione di cui al comma 7, lett. e) dello stesso art. 72, in ordine alla possibilità che il piano preveda "la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all'edificio, con onere a carico del richiedente, che monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della polizia locale o forze dell'ordine", contrasta sia con il citato art. 117, comma 2, lett. h), della Costituzione che con l'art. 118, comma 3, della Costituzione, che affida alla sola legge statale il potere di disciplinare forme di coordinamento fra Stato e Regioni nella materia della sicurezza pubblica. A proposito della materia della sicurezza pubblica, codesta Corte costituzionale con la sentenza n. 45 del 1957 rileva "doversi ritenere insussistente nel nostro ordinamento giuridico la regola che ad ogni libertà costituzionale possa corrispondere un potere di controllo preventivo da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, in ordine ai futuri comportamenti del cittadino". Ed anche che "la promozione della legalità, in quanto tesa alla diffusione dei valori di civiltà e pacifica convivenza su cui si regge la Repubblica, non è attribuzione monopolistica, ne' può divenire oggetto di contesa tra i distinti livelli di legislazione e di governo: è tuttavia necessario che misure predisposte a tale scopo nell'esercizio di una competenza propria della Regione, per esempio nell'ambito dell'organizzazione degli uffici regionali, non costituiscano strumenti di politica criminale, ne', in ogni caso, generino interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati (da ultimo, sentenza n. 325 del 2 dicembre 2011)".

6. Violazione dell'art. 19 della Costituzione in riferimento all'art. 72, comma 4, ultimo periodo, della L.R. 2/2015. L'ultimo periodo del comma 4 del nuovo art. 72 della L.R. n. 12/2005 contiene la previsione: "Resta ferma la facoltà per i comuni di indire referendum nel rispetto delle previsioni statutarie e dell'ordinamento statale". La disposizione prevede dunque la possibilità per i comuni, in merito agli anzidetti piani, di indire referendum. Tale previsione, oltre a creare un'ulteriore aggravio nel procedimento per la predisposizione del piano delle attrezzature religiose, consentendo che la possibilità di destinare aree ad attrezzature religiose sia subordinata a decisioni espressione di maggioranze politiche o culturali o altro, è suscettibile di violare l'art. 19 della Costituzione, che garantisce la libertà religiosa. In proposito, la Corte costituzionale già nel 1958 chiarì che "con l'art. 19 il legislatore costituente riconosce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, col solo e ben comprensibile, limite che il culto non si estrinsechi in riti contrari al buon costume. La formula di tale articolo non potrebbe, in tutti i suoi termini, essere più ampia, nel senso di comprendere tutte le manifestazioni del culto, ivi indubbiamente incluse, in quanto forma e condizione essenziale del suo pubblico esercizio, l'apertura di templi ed oratori e la nomina dei relativi ministri". (Sent. Cort. Cost. n. 59/1958).

7. Violazione degli artt. 3, 8 e 19 della Costituzione in relazione al comma 7, lett. g) dell'art. 72 della L.R. 2/2015. La previsione contenuta nel comma 7, lett. g), dell'art. 72 della L.R. n. 12/2005, e' suscettibile di applicazioni discriminatorie ed e'

priva di intrinseca logicità. Come visto, esso prevede “la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR”. Considerato che per loro natura, in Italia e in tutto il mondo, gli edifici di culto presentano specificità stilistiche e architettoniche derivate dalla storia nazionale e da quella delle singole confessioni religiose, che non possono essere ignorate o censurate sulla base delle “caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo” (formula già per se’ ambigua e non priva di una qualche inafferrabilità concettuale), la formula si presta ad applicazioni così ampiamente discrezionali da consentire facilmente effetti discriminatori verso alcuni enti religiosi e non verso altri. Pertanto, il comma 7, lett. g) dell’art. 72 della L.R. n. 12/2005, sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. c) della L.R. n. 2/2015, consentendo effetti discriminatori verso alcuni enti religiosi e non verso altri; viola gli artt. 3, 8 e 19 della Cost., che garantiscono, in condizioni di uguaglianza, la libera professione di fede religiosa. 8. Violazione dell’art. 117, comma 2, lett. l) Cost. e dell’art. 3 D.M. Lavori Pubblici n. 1444/1968 in relazione al comma 5, dell’art. 72, L.R. 2/2015. Il comma 5 del nuovo art. 72, così come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. c) della legge regionale in esame, stabilisce che i comuni che “intendono prevedere nuove attrezzature religiose” sono tenuti ad adottare e approvare il piano delle attrezzature religiose, con ciò stabilendo che i comuni hanno la facoltà e non l’obbligo di prevedere nuove attrezzature religiose. La disposizione contrasta con l’art. 3 del decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444/1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17, della legge 6 agosto 1967, n. 765), che nel determinare i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, ha stabilito che nei piani regolatori comunali, ai sensi dell’art. 17, della legge 765/1967, debbano essere individuati almeno 2 mq per abitante da destinare ad attrezzature di interesse comune, tra cui quelle religiose. Pertanto, il comma 5, dell’art. 72, della l.r. n. 12/2005, contrastando con le prescrizioni del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, in tema di dotazione minima riservata a spazi pubblici o riservati alle attività collettive - che, come affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze 120/1996 e 232/2005, hanno carattere inderogabile, in quanto materia inerente all’ordinamento civile che rispondono ad esigenze pubblicistiche sovrastanti gli interessi dei singoli, e rientrano quindi nella competenza legislativa esclusiva dello Stato - viola, l’art. 117, secondo comma, lett. l) Cost., che riserva allo Stato la materia dell’ordinamento civile.

P. Q. M.

Tutto quanto considerato in narrativa, si conclude perché gli artt. 70 - commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater e 72 - commi 4, 7 lett. e) e lett. g), e 5, della L.R. 2/2015 della Regione Lombardia siano dichiarati costituzionalmente illegittimi per contrasto con gli articoli della Costituzione evidenziati. Si produce l’estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015 e dell’allegata relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni.
[...]

Fonte: www.olir.it

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, IV Sezione. Sentenza 29 aprile 2015, n. C-528/13

Affaire Geoffrey Lèger c. Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Établissement français du sang: esclusione della donazione di sangue da persona che abbia avuto una relazione con altra dello stesso sesso

Abstract.. *La controindicazione permanente alla donazione di sangue per un uomo che abbia avuto rapporti sessuali con un altro uomo in Francia è prevista dalla legge. La limitazione in parola rispetta, tuttavia, il contenuto essenziale del principio di non discriminazione. Infatti, tale limitazione non rimette in discussione detto principio in quanto tale, atteso che essa verte unicamente sulla questione, di portata limitata, delle esclusioni dalla donazione di sangue allo scopo di tutelare la salute dei riceventi. Resta in ogni caso da verificare se la stessa limitazione corrisponda ad una finalità di interesse generale, a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e, in caso affermativo, se essa rispetti il principio di proporzionalità ai sensi di tale disposizione. Al riguardo, occorre ricordare che la direttiva 2004/33 reca attuazione della direttiva 2002/98. Conformemente alla sua base giuridica, ossia l'articolo 152, paragrafo 4, lettera a), CE, quest'ultima direttiva ha come obiettivo la protezione della sanità pubblica. Nel caso di specie, l'esclusione permanente dalla donazione di sangue è preordinata a ridurre al minimo il rischio di trasmissione di una malattia infettiva ai riceventi. Tale esclusione contribuisce pertanto all'obiettivo generale di garantire un livello elevato di protezione della salute umana, che costituisce una finalità riconosciuta dall'Unione all'articolo 152 CE, e, in particolare, ai paragrafi 4, lettera a), e 5 di tale articolo, nonché all'articolo 35, seconda frase, della Carta, i quali impongono che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Quanto al principio di proporzionalità, dalla giurisprudenza della Corte risulta che le misure previste dalla normativa nazionale non devono eccedere i limiti di ciò che è appropriato e necessario al conseguimento degli obiettivi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva tra esse e che gli inconvenienti causati non devono essere esorbitanti rispetto agli obiettivi perseguiti (v. sentenze ERG e a., C379/08 e C380/08, EU:C:2010:127, punto 86; Urbán, C210/10, EU:C:2012:64, punto 24, nonché Texdata Software, C418/11, EU:C:2013:588, punto 52).*

Fonte: www.olir.it

Corte di Giustizia

Sentenza 18 dicembre 2014, n. C-364/13

Grande Sezione: biotecnologie ed ovuli umani indotti a dividersi attraverso partenogenesi

Bioetica, Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, Attivazione partenogenetica di ovociti, Produzione di cellule staminali embrionali umane, Brevettabilità, Esclusione delle utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali

Abstract. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, deve essere interpretato nel senso che un ovulo umano non fecondato il quale, attraverso la partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi, non costituisce un «embrione umano», ai sensi della suddetta disposizione, qualora, alla luce delle attuali conoscenze della scienza, esso sia privo, in quanto tale, della capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. [...]

LA CORTE (Grande Sezione), [...] ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213, pag. 13).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra l'International Stem Cell Corporation (in prosieguo: l'«ISCO») e il Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks (in prosieguo: il «Comptroller») in merito al diniego di registrazione di brevetti nazionali con la motivazione che le domande di registrazione, relative all'attivazione partenogenetica di ovociti, riguardano l'uso di «embrioni umani» ai sensi della direttiva 98/44.

Contesto normativo

Il diritto dell'Unione

3 I considerando da 1 a 3, 16, da 37 a 39, 42 e 43 della direttiva 98/44 sono del seguente tenore:

«(1) considerando che la biotecnologia e l'ingegneria genetica stanno acquisendo una funzione crescente in una vasta gamma di attività industriali; che la protezione

delle invenzioni biotecnologiche assumerà indubbiamente un'importanza fondamentale per lo sviluppo industriale della Comunità;

(2) considerando che, soprattutto nel campo dell'ingegneria genetica, la ricerca e lo sviluppo esigono una notevole quantità di investimenti ad alto rischio che soltanto una protezione giuridica adeguata può consentire di rendere redditizi;

(3) considerando che una protezione efficace e armonizzata in tutti gli Stati membri è essenziale al fine di mantenere e promuovere gli investimenti nel settore della biotecnologia;

(...)

(16) considerando che il diritto dei brevetti dev'essere esercitato nel rispetto dei principi fondamentali che garantiscono la dignità e l'integrità dell'uomo; che occorre ribadire il principio secondo cui il corpo umano, in ogni stadio della sua costituzione e del suo sviluppo, comprese le cellule germinali, la semplice scoperta di uno dei suoi elementi o di uno dei suoi prodotti, nonché la sequenza o sequenza parziale di un gene umano, non sono brevettabili; che tali principi sono conformi ai criteri di brevettabilità previsti dal diritto dei brevetti, secondo i quali una semplice scoperta non può costituire oggetto di brevetto;

(...)

(37) considerando che, nella presente direttiva, va altresì riaffermato il principio secondo cui sono escluse dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sia contrario all'ordine pubblico o al buon costume;

(38) considerando che è altresì importante inserire nel dispositivo stesso della presente direttiva un elenco indicativo di invenzioni escluse dalla brevettabilità, per fornire ai giudici e agli uffici nazionali dei brevetti orientamenti di massima ai fini dell'interpretazione del riferimento all'ordine pubblico o al buon costume; che questo elenco non può certo essere considerato esauriente; che i procedimenti la cui applicazione reca pregiudizio alla dignità umana, come ad esempio i procedimenti per la produzione di esseri ibridi risultanti da cellule germinali o totipotenti umane o animali, devono ovviamente essere esclusi anch'essi dalla brevettabilità;

(39) considerando che l'ordine pubblico e il buon costume corrispondono in particolare a principi etici o morali riconosciuti in uno Stato membro e la cui osservanza è indispensabile in particolare in materia di biotecnologia, data la portata potenziale delle invenzioni in questo settore ed il loro nesso intrinseco con la materia vivente; che questi principi etici o morali completano le normali verifiche giuridiche previste dal diritto dei brevetti, a prescindere dal settore tecnico dell'invenzione;

(...)

(42) considerando inoltre che le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali devono a loro volta essere escluse dalla brevettabilità; che tale esclusione non riguarda comunque le invenzioni a finalità terapeutiche o diagnostiche che si applicano e che sono utili all'embrione umano;

(43) considerando che l'articolo F, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario».

4 L'articolo 1 della direttiva in esame così dispone:

«1. Gli Stati membri proteggono le invenzioni biotecnologiche tramite il diritto nazionale dei brevetti. Essi, se necessario, adeguano il loro diritto nazionale dei brevetti per tener conto delle disposizioni della presente direttiva.

2. La presente direttiva non pregiudica gli obblighi degli Stati membri derivanti da accordi internazionali, in particolare dall'accordo TRIPS [sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale] e dalla Convenzione sulla diversità biologica».

5 L'articolo 3 della medesima direttiva recita:

«1. Ai fini della presente direttiva, sono brevettabili le invenzioni nuove che comportino un'attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale, anche se hanno ad oggetto un prodotto consistente in materiale biologico o che lo contiene, o un procedimento attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico.

2. Un materiale biologico che viene isolato dal suo ambiente naturale o viene prodotto tramite un procedimento tecnico può essere oggetto di invenzione, anche se preesisteva allo stato naturale».

6 A norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva di cui trattasi:

«1. Il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno dei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, non possono costituire invenzioni brevettabili.

2. Un elemento isolato dal corpo umano, o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, può costituire un'invenzione brevettabile, anche se la struttura di detto elemento è identica a quella di un elemento naturale».

7 L'articolo 6 della direttiva 98/44 è formulato nei seguenti termini:

«1. Sono escluse dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario all'ordine pubblico o al buon costume; lo sfruttamento di un'invenzione non può di per sé essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto che è vietato da una disposizione legislativa o regolamentare.

2. Ai sensi del paragrafo 1, sono considerati non brevettabili in particolare:

(...)

c) le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali;

(...)».

Il diritto del Regno Unito

8 Il punto 3, lettera d), dell'allegato A2 della legge del Regno Unito sui brevetti del 1977 (UK Patents Act 1977), che dà attuazione all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44, così recita:

«Non sono invenzioni brevettabili:

(...)

d) le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

9 Dalla decisione di rinvio emerge che l'ISCO ha presentato due domande di registrazione di brevetti nazionali (in prosieguo: le «domande di registrazione») presso l'United Kingdom Intellectual Property Office (Ufficio della proprietà intellettuale del Regno Unito).

10 Si trattava delle seguenti domande di registrazione:

– la domanda GB0621068.6, intitolata «Attivazione partenogenetica di ovociti per la produzione di cellule staminali embrionali umane», relativa a metodi di produzione di linee cellulari staminali pluripotenti da ovociti partenogeneticamente attivati

e di linee cellulari staminali prodotte secondo siffatti metodi; e

– la domanda GB0621069.4, intitolata «Cornea sintetica ottenuta da cellule staminali retinali», relativa a metodi di produzione di cornea sintetica o tessuto corneale, comportanti l'isolamento di cellule staminali pluripotenti da ovociti attivati partenogeneticamente, e rivendicazioni di procedimenti di fabbricazione riguardanti la cornea sintetica o il tessuto corneale ottenuti mediante tali metodi.

11 Con decisione del 16 agosto 2012, lo Hearing Officer (consigliere auditore), agente dell'United Kingdom Intellectual Property Office, agendo per conto del Comptroller, ha negato la registrazione delle suddette domande.

12 A tal riguardo, lo Hearing Officer ha considerato che le invenzioni descritte nelle domande di registrazione riguardassero ovuli umani non fecondati che, attraverso la partenogenesi, sono stati indotti a dividersi e a svilupparsi e che essi erano «tali da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano come l'embrione creato mediante fecondazione di un ovulo» ai sensi del punto 36 della sentenza Brüstle (C34/10, EU:C:2011:669).

13 Di conseguenza, a giudizio dello Hearing Officer, tali invenzioni costituivano «utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali», ai sensi del punto 3, lettera d), dell'allegato A2 della legge del Regno Unito sui brevetti del 1977, che dà attuazione all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44 e, pertanto, esse erano escluse dalla brevettabilità.

14 L'ISCO ha impugnato tale decisione dello Hearing Officer dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court).

15 Nell'ambito di tale ricorso, l'ISCO ha fatto valere che, nella sentenza Brüstle (EU:C:2011:669), la Corte aveva inteso escludere dalla brevettabilità unicamente gli organismi idonei ad avviare il processo di sviluppo che conduce ad un essere umano. Orbene, organismi come quelli che formano oggetto delle domande di registrazione non potrebbero subire un siffatto processo di sviluppo. Di conseguenza, dovrebbero poter essere brevettati in base alla direttiva 98/44.

16 Da parte sua, il Comptroller sottolinea che la questione essenziale è di stabilire cosa abbia inteso la Corte nella sentenza Brüstle (EU:C:2011:669) per «organismo tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano come l'embrione creato mediante fecondazione di un ovulo». Esso rileva che è possibile che, nelle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte in tale causa, il contesto scientifico e tecnico relativo alla partenogenesi sia stato presentato in modo inesatto.

17 Il giudice del rinvio osserva che la partenogenesi consiste nell'attivazione di un ovocita, in assenza di spermatozoi, attraverso un insieme di tecniche chimiche ed elettriche. Tale ovocita, denominato «partenote», sarebbe in grado di dividersi e di svilupparsi. Tuttavia, stando alle attuali conoscenze scientifiche, i partenoti di mammiferi non potrebbero mai svilupparsi a termine in quanto, a differenza di un ovulo fecondato, essi non contengono DNA paterno, il quale è necessario per lo sviluppo del tessuto extraembrionale. Per quanto concerne i partenoti umani, sarebbe stato dimostrato che essi si sviluppano solo fino allo stadio della blastocisti, in circa cinque giorni.

18 Il giudice del rinvio precisa che, dinanzi allo Hearing Officer, l'ISCO ha modificato le sue domande di registrazione al fine di escludere l'eventuale uso di qualsiasi metodo volto, mediante interventi genetici supplementari, ad ovviare al fatto che il partenote non possa svilupparsi in essere umano.

19 Secondo il giudice del rinvio, escludere i partenoti dalla brevettabilità non garantisce assolutamente l'equilibrio tra, da un lato, la ricerca nel campo della bio-

tecnologia che deve essere incentivata mediante il diritto dei brevetti e, dall'altro, il rispetto dei principi fondamentali che garantiscono la dignità e l'integrità dell'uomo, obiettivi enunciati segnatamente ai considerando 2 e 16 della direttiva 98/44.

20 Ciò premesso, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli ovuli umani non fecondati, stimolati a dividersi e svilupparsi attraverso la partenogenesi, e che, a differenza degli ovuli fecondati, contengono solo cellule pluripotenti e non sono in grado di svilupparsi in esseri umani, siano compresi nell'espressione "embrioni umani", di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44 (...)».

Sulla questione pregiudiziale

21 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44 debba essere interpretato nel senso che un ovulo umano non fecondato il quale, attraverso la partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e svilupparsi sino ad uno stadio determinato, costituisca un «embrione umano» ai sensi della suddetta disposizione.

22 In via preliminare, va ricordato che la direttiva 98/44 non è intesa a disciplinare l'uso di embrioni umani nell'ambito di ricerche scientifiche e che essa ha ad oggetto esclusivamente la brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche (v. sentenza Brüstle, EU:C:2011:669, punto 40).

23 Peraltro, l'«embrione umano», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva in parola, deve essere considerato nel senso che designa una nozione autonoma del diritto dell'Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme sul territorio di quest'ultima (v. sentenza Brüstle, EU:C:2011:669, punto 26).

24 Per quanto riguarda siffatta interpretazione, al punto 34 della sentenza Brüstle (EU:C:2011:669), la Corte ha rilevato che dal contesto e dallo scopo della direttiva 98/44 emerge che il legislatore dell'Unione ha inteso escludere qualsiasi possibilità di brevettabilità quando il rispetto dovuto alla dignità umana potrebbe esserne pregiudicato e che conseguentemente la nozione di «embrione umano», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della suddetta direttiva, deve essere intesa in senso ampio.

25 Al punto 35 della sentenza in parola, la Corte ha indicato che, in tal senso, sin dalla fase della sua fecondazione, qualsiasi ovulo umano deve essere considerato come un «embrione umano», ai sensi e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della medesima direttiva, dal momento che siffatta fecondazione è tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano.

26 Al punto 36 della medesima sentenza, la Corte ha precisato che tale qualificazione deve essere riconosciuta anche all'ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e all'ovulo umano non fecondato indotto a dividersi e a svilupparsi attraverso la partenogenesi. La Corte ha aggiunto che, anche se tali organismi non sono stati oggetto, in senso proprio, di una fecondazione, gli stessi, come emerge dalle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte nella causa che ha dato luogo alla suddetta sentenza Brüstle (EU:C:2011:669), per effetto della tecnica utilizzata per ottenerli, sono tali da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano come l'embrione creato mediante fecondazione di un ovulo.

27 Dalla sentenza Brüstle (EU:C:2011:669) risulta quindi che un ovulo umano non fecondato deve essere qualificato come «embrione umano», ai sensi dell'articolo

6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44, nei limiti in cui siffatto organismo sia «tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano».

28 Come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 73 delle sue conclusioni nella presente causa, tale espressione deve essere intesa nel senso che, per poter essere qualificato come «embrione umano», un ovulo umano non fecondato deve necessariamente avere la capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano.

29 Di conseguenza, nell'ipotesi in cui un ovulo umano non fecondato non soddisfi tale condizione, il solo fatto che tale organismo inizi un processo di sviluppo non è sufficiente per considerarlo un «embrione umano», ai sensi e ai fini dell'applicazione della direttiva 98/44.

30 Per contro, nell'ipotesi in cui un siffatto ovulo avesse la capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano, alla luce dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva in parola, esso dovrebbe essere trattato allo stesso modo di un ovulo umano fecondato, in tutte le fasi del suo sviluppo.

31 Nella causa che ha dato luogo alla sentenza Brüstle (EU:C:2011:669), dalle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte risultava che un ovulo umano non fecondato che, attraverso la partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi, aveva la capacità di svilupparsi in essere umano.

32 Proprio per tale motivo, in base alle suddette osservazioni, nella sentenza di cui trattasi la Corte ha dichiarato che, per definire la nozione di «embrione umano», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44, un ovulo umano non fecondato che è stato indotto a dividersi e a svilupparsi attraverso la partenogenesi doveva essere equiparato a un ovulo fecondato e, di conseguenza, doveva essere qualificato come «embrione».

33 Tuttavia, nella presente causa, il giudice del rinvio, come si evince dal punto 17 della presente sentenza, ha sottolineato in sostanza che secondo le conoscenze scientifiche di cui dispone, un partenote umano, per effetto della tecnica usata per ottenerlo, non è in grado in quanto tale di dare inizio al processo di sviluppo che conduce ad un essere umano. Tale valutazione risulta condivisa da tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte.

34 Peraltro, come rilevato al punto 18 della presente sentenza, nel procedimento principale, l'ISCO ha modificato le sue domande di registrazione al fine di escludere l'eventuale impiego di interventi genetici supplementari.

35 Ciò premesso, il procedimento principale verte unicamente sulla qualificazione, alla luce dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44, di un partenote umano in quanto tale e non di un partenote che sia oggetto di interventi supplementari rientranti nell'ambito dell'ingegneria genetica.

36 Spetta al giudice del rinvio verificare se, alla luce delle conoscenze sufficientemente comprovate e convalidate dalla scienza medica internazionale (v., per analogia, sentenza Smits e Peerbooms, C157/99, EU:C:2001:404, punto 94), partenoti umani, come quelli oggetto delle domande di registrazione nel procedimento principale, abbiano o meno la capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano.

37 Il giudice del rinvio, nell'ipotesi in cui accertasse che tali partenoti sono privi di siffatta capacità, dovrebbe trarne la conclusione che essi non costituiscono «embrioni umani», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44.

38 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44, deve essere interpretato nel senso che un ovulo umano non fecondato il quale, attraverso la partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi non costituisce un «em-

brione umano», ai sensi della suddetta disposizione, qualora, alla luce delle attuali conoscenze della scienza, esso sia privo, in quanto tale, della capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

Sulle spese

39 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi,

la CORTE (GRANDE SEZIONE) dichiara:

L'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, deve essere interpretato nel senso che un ovulo umano non fecondato il quale, attraverso la partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi, non costituisce un «embrione umano», ai sensi della suddetta disposizione, qualora, alla luce delle attuali conoscenze della scienza, esso sia privo, in quanto tale, della capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

Fonte: www.olir.it

Parlamento europeo

Risoluzione 27 novembre 2014

Pakistan: leggi sulla blasfemia

Pakistan, Legge sulla blasfemia, Libertà religiosa, Violazione dei diritti fondamentali, Dignità umana, Persecuzioni per motivi religiosi, Diritti umani, Minoranze religiose, Intolleranza

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sul Pakistan,
- visti l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e l'articolo 18 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,
- vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1981 sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo,
- viste le relazioni del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo,
- vista la relazione del 4 aprile 2013 del Relatore speciale delle Nazioni Unite sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati, Gabriela Knaul, redatta a seguito della sua missione in Pakistan dal 19 al 29 maggio 2012,
- vista la propria risoluzione dell'11 dicembre 2013 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2012 e sulla politica dell'Unione europea in materia, che condanna la persecuzione dei cristiani e di altre minoranze religiose,
- visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo,
- visti il piano d'impegno quinquennale UE-Pakistan del marzo 2012, che prevede priorità tra cui il buon governo e il dialogo sui diritti umani, nonché il secondo dialogo strategico UE-Pakistan, strettamente correlato, del 25 marzo 2014,
- viste le conclusioni del Consiglio sul Pakistan dell'11 marzo 2013, in cui si ribadiscono le aspettative dell'UE riguardo alla promozione e al rispetto dei diritti umani e si condannano tutti gli atti di violenza, tra cui quelli contro le minoranze religiose,
- vista la dichiarazione del 18 ottobre 2014 del portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sulla decisione dell'Alta corte di Lahore di confermare la condanna di Asia Bibi in Pakistan,
- visto il comunicato stampa emesso il 29 ottobre 2014 dalla delegazione dell'Unione europea in Pakistan, in occasione della visita in Pakistan, dal 26 al 29 ottobre 2014, del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani,
- vista la risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sul ruolo regionale e le relazioni politiche del Pakistan con l'UE,
- visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che Asia Bibi, una donna cristiana del Punjab, è stata arrestata nel 2009 e condannata a morte nel 2010 per blasfemia a norma dell'articolo 295-C del Codice penale pakistano; che il 16 ottobre 2014 l'Alta corte di Lahore ha respinto

l'appello di Asia Bibi e ha confermato il verdetto; che il 24 novembre 2014 l'imputata ha presentato appello dinanzi alla Corte suprema, procedura che può durare anni; che il Presidente del Pakistan, con provvedimento presidenziale di grazia, può ancora ribaltare la decisione dell'Alta corte di Lahore e concedere ad Asia Bibi il condono della pena;

B. considerando che il 7 novembre 2014 una coppia di cristiani, Shama Bibi e Shahbaz Masih, è stata percossa da una folla che li accusava di aver bruciato pagine del corano nel Pakistan orientale; che i corpi delle due persone sono stati inceneriti in una fornace per mattoni, e che secondo alcune voci esse sarebbero state gettate nella fornace ancora vive;

C. considerando che recentemente sono state inflitte a cittadini pakistani diverse condanne a morte per aver violato le leggi sulla blasfemia; fra essi Sawan Masih, un cristiano accusato di aver insultato il profeta Maometto in una conversazione, e una coppia di cristiani, Shafqat Emmanuel e Shagufta Kausar, accusati di aver insultato il Profeta in un sms;

D. considerando che il 7 maggio 2014 è stato assassinato l'avvocato Rashid Rehman, attivista dei diritti umani, il quale qualche settimana prima era stato minacciato per aver difeso un conferenziere incriminato in base alla legge pakistana sulla blasfemia;

E. considerando che ad ottobre 2014 Mohammad Asghar, cittadino britannico di origine pakistana, a cui nel Regno Unito era stata diagnosticata una malattia mentale ma che ciononostante era stato imprigionato per blasfemia, è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco sparato da una guardia carceraria; che il suo aggressore è stato arrestato e accusato di tentato omicidio dalle autorità provinciali, mentre altre otto guardie carcerarie sono state sospese dalle loro funzioni;

F. considerando che il 5 novembre 2014 uno sciita 45enne, Tufail Haider, è stato ucciso da un agente di polizia che lo stava interrogando, il quale ha successivamente sostenuto che il signor Haider aveva formulato osservazioni spregiative nei confronti di «compagni del profeta Maometto»;

G. considerando che si ha notizia che dal 1987 all'ottobre 2014 in Pakistan siano state accusate di blasfemia 1438 persone, tra cui 633 musulmani, 494 ahmadi, 187 cristiani e 21 induisti; che dal 1990 sono almeno 60 le persone uccise dalla violenza della folla in vicende legate alla blasfemia;

H. considerando che varie decine di persone, tra cui musulmani, induisti, cristiani e altri, sono attualmente detenute con imputazioni di blasfemia; che fino ad oggi non sono state eseguite condanne a morte per reati di blasfemia, ma che varie persone accusate di blasfemia sono state uccise da folle violente; che la magistratura pakistana è sottoposta a enormi pressioni da parte di taluni leader religiosi affinché siano confermate ed eseguite le condanne a morte, generalmente decise da giudici di grado inferiore; che i procedimenti giudiziari durano spesso molti anni, con effetti devastanti per cittadini pakistani innocenti, le loro famiglie e le comunità di cui fanno parte;

I. considerando che la legislazione pakistana sulla blasfemia fa sì che per le minoranze religiose sia pericoloso esprimersi liberamente o praticare apertamente il proprio culto; che è ben documentato il diffuso uso improprio di queste leggi; che, anziché proteggere le comunità religiose, tali leggi hanno immerso la società pakistana in un clima di paura; che ogni tentativo di riformare le leggi stesse o la loro applicazione è stato soffocato mediante minacce ed omicidi; che i tentativi di discutere tali problemi nei media, online o offline, sono spesso fatti bersaglio di minacce e vessazioni, anche da parte del governo;

J. considerando che il Pakistan svolge un ruolo importante nel promuovere la stabilità nell'Asia meridionale, e ci si potrebbe aspettare che fungesse da esempio nel rafforzamento dello Stato di diritto e dei diritti umani;

K. considerando che il Pakistan ha recentemente ratificato sette dei nove principali strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo, tra cui il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) e la Convenzione della Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, strumenti che comprendono numerose disposizioni riguardanti l'amministrazione della giustizia, il diritto a un processo equo, l'uguaglianza davanti alla legge e il divieto di discriminazione;

L. considerando che attraverso i dispositivi delle Nazioni Unite in materia di diritti umani il Pakistan è stato invitato ad abrogare le leggi sulla blasfemia o, come minimo, a porre in essere immediate salvaguardie per impedire l'uso improprio delle leggi al fine di vittimizzare dei cittadini, spesso membri di comunità religiose minoritarie;

M. considerando che l'UE e il Pakistan hanno approfondito e ampliato i loro legami bilaterali, come testimoniato dal piano d'impegno quinquennale, lanciato nel febbraio 2012, e dal secondo dialogo strategico UE-Pakistan, tenutosi nel marzo 2014; che l'obiettivo del piano d'impegno quinquennale UE-Pakistan è di instaurare una relazione strategica e creare un partenariato per la pace e lo sviluppo fondato su valori e principi condivisi;

N. considerando che il Pakistan ha aderito al sistema di preferenze generalizzate SPG+ solo nel gennaio 2014; che tale regime dovrebbe fornire un forte incentivo a rispettare i diritti fondamentali dell'uomo e dei lavoratori, l'ambiente e i principi di buon governo;

1. si dichiara profondamente preoccupato e rattristato per la decisione dell'Alta corte di Lahore del 16 ottobre 2014 di confermare la condanna a morte di Asia Bibi per blasfemia; invita la Corte suprema ad avviare il procedimento relativo alla causa rapidamente e senza indugio e a difendere nella propria sentenza lo Stato di diritto e il pieno rispetto dei diritti umani;

2. invita i tribunali pakistani inoltre a procedere rapidamente alla revisione delle condanne a morte nei confronti di Sawan Masih, Mohammad Asgar e Shafqat Emmanuel e sua moglie Shagufta Kausar, così come quelle di tutti gli altri cittadini attualmente nel braccio della morte con l'accusa di aver violato le leggi sulla blasfemia;

3. condanna con fermezza gli omicidi di Shama Bibi e Shahbaz Masih e porge le proprie condoglianze alle loro famiglie, nonché alle famiglie di tutte le vittime innocenti uccise a causa delle leggi sulla blasfemia in Pakistan; fa appello affinché i colpevoli di tali atti vengano consegnati alla giustizia; prende atto della decisione del governo del Punjab di istituire una commissione per accelerare le indagini sulle uccisioni di Shama Bibi e Shahbaz Masih e di ordinare che i quartieri cristiani della provincia vengano posti sotto un regime di protezione aggiuntiva da parte delle forze di polizia; sottolinea tuttavia la necessità di porre fine al clima di impunità e di mettere in atto riforme più ampie per affrontare la questione della violenza contro le minoranze religiose, che rimane capillarmente diffusa in Pakistan;

4. esprime profonda preoccupazione per il fatto che le controverse leggi sulla blasfemia si prestano a utilizzi impropri che possono avere conseguenze per i fedeli di tutte le religioni in Pakistan; esprime particolare preoccupazione per il fatto che in Pakistan si registra un crescente ricorso alle leggi sulla blasfemia per colpire minoranze vulnerabili, tra cui ahmadi e cristiani, leggi cui si erano pubblicamente opposti i defunti Shahbaz Bhatti e Salman Taseer (rispettivamente ex ministro ed ex governatore), uccisi per il loro impegno a favore della tolleranza religiosa;

5. invita il governo pakistano a riesaminare attentamente, con finalità abrogative, le leggi sulla blasfemia e la loro applicazione attuale, con particolare riferimento alle sezioni 295 B e C del codice penale, che prescrivono l'ergastolo obbligatorio (295 B e C) o addirittura la pena di morte (295 C) per presunti atti di blasfemia; invita il governo del Pakistan ad abolire la pena di morte, anche per i casi di blasfemia o apostasia, e di mettere in atto misure di salvaguardia per prevenire l'abuso di disposizioni di legge in materia di blasfemia o apostasia;

6. fa appello alle autorità pakistane affinché garantiscano l'indipendenza dei tribunali, lo Stato di diritto e il giusto processo, in linea con gli standard internazionali in materia di procedimenti giudiziari, tenendo conto anche delle recenti raccomandazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati; invita inoltre le autorità pakistane a offrire protezione sufficiente a tutte le persone coinvolte in cause per blasfemia, ad esempio tutelando i giudici dalle pressioni esterne, proteggendo gli accusati e le loro famiglie e comunità dalla violenza delle masse e offrendo soluzioni a coloro che, pur essendo assolti, non possono tornare ai loro luoghi di origine;

7. ricorda che la costituzione pakistana garantisce la libertà di religione e i diritti delle minoranze; plaude alle misure adottate dal governo pakistano fin dal novembre del 2008 nell'interesse delle minoranze religiose, quali l'assegnazione alle minoranze di una quota del 5% dei posti di lavoro nel settore pubblico federale, il riconoscimento di festività non musulmane e la proclamazione di una Giornata nazionale delle minoranze;

8. esorta il governo pakistano, tuttavia, a incrementare gli sforzi finalizzati a una maggiore comprensione tra le religioni, ad affrontare attivamente l'ostilità di matrice religiosa da parte di attori della società, a combattere l'intolleranza religiosa, gli atti di violenza e di intimidazione nonché a contrastare l'impunità, reale o percepita che sia;

9. condanna fermamente qualunque atto di violenza nei confronti di comunità religiose nonché tutti i tipi di discriminazione e intolleranza fondati sulla religione o sulle convinzioni personali; pone l'accento sul diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione in quanto diritto umano fondamentale; sottolinea inoltre che tutti i pakistani, indipendentemente dalla loro fede e religione, meritano uguale rispetto e la promozione e protezione dei loro diritti umani;

10. invita il SEAE e la Commissione a utilizzare qualsiasi strumento a loro disposizione, come formulato tra l'altro negli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo, per aiutare le comunità religiose e per esercitare pressioni sul governo pakistano affinché si adoperi maggiormente per la protezione delle minoranze religiose; apprezza a tale riguardo la recente visita del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani in Pakistan e le discussioni che vi ha tenuto;

11. sottolinea che la concessione dello status SPG+ sottostà a delle condizioni ed è soggetta, tra l'altro, alla ratifica e all'attuazione di 27 convenzioni internazionali, come indicato nell'allegato VIII del nuovo regolamento di base SPG, la maggior parte delle quali in materia di diritti umani, e che l'Unione europea può decidere di ritirare le preferenze SPG+ se un paese non rispetta gli impegni assunti;

12. esorta il SEAE e la Commissione a verificare rigorosamente il rispetto da parte del Pakistan degli impegni da esso assunti nel quadro dell'SPG+, nonché a promuovere e difendere i diritti umani nel paese;

13. invita il SEAE e la Commissione a lavorare con le autorità pakistane per riformare il modo in cui vengono utilizzate le leggi sulla blasfemia, anche attuando le misure suggerite nel precedente paragrafo 6;

14. incoraggia il governo del Pakistan a lavorare con gli organismi delle Nazioni Unite, tra cui il relatore speciale sulla libertà di religione o di credo, per affrontare le giustificate preoccupazioni in materia di diritti umani;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, nonché al governo e al parlamento del Pakistan.

Fonte: www.europar.europa.eu

Parlamento europeo

Risoluzione 10 marzo 2015

Progressi in materia di uguaglianza tra donne e uomini nell'UE nel 2013

Uguaglianza, Pari opportunità, Divieto di discriminazione, Famiglia, Diritti fondamentali, Occupazione, Imprenditorialità, Violenza contro le donne, Aborto, Interruzione della gravidanza, Contraccezione, Diritti umani.

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, – vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 18 dicembre 1979,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1949 per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione,

– visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino del 15 settembre 1995, adottate alla quarta Conferenza mondiale sulle donne e i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino +5 (2000), Pechino +10 (2005) e Pechino +15 (2010),

– visto il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile,

– vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e in particolare l'articolo 6 afferente sulle donne con disabilità, del 13 dicembre 2006,

– vista la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo,

– vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI,

– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguar-

dante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (direttiva «Più donne alla guida delle imprese europee» (COM(2012)0614),

- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul),

- visto il Patto europeo per la parità di genere (2011-2020) del 7 marzo 2011,

- vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2010 dal titolo «Maggiore impegno verso la parità tra donne e uomini – Carta per le donne» (COM(2010)0078),

- vista la comunicazione della Commissione del 21 settembre 2010 dal titolo «Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015» (COM(2010)0491),

- vista la comunicazione della Commissione intitolata «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 16 settembre 2013 sulla revisione intermedia della strategia per la parità tra donne e uomini (2010-2015) (SWD(2013)0339),

- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dell'8 maggio 2013 sui progressi compiuti in termini di parità tra donne e uomini nel 2012 (SWD(2013)0171),

- vista la comunicazione della Commissione, del 25 novembre 2013, dal titolo «Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili» (COM(2013)0833),

- vista la relazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) intitolata «Valutazione dell'attuazione della piattaforma di azione di Pechino negli Stati membri dell'UE: violenza contro le donne – sostegno alle vittime», pubblicata nel 2012,

- viste le conclusioni del Consiglio, del 5-6 giugno 2014, dal titolo «Prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, compresa la mutilazione genitale femminile»,

- vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2014 sull'eliminazione della mutilazione genitale femminile,

- viste le direttive europee adottate dal 1975 in poi sui diversi aspetti della parità di trattamento tra uomini e donne (direttiva 2010/41/UE, direttiva 2010/18/UE, direttiva 2006/54/UE, direttiva 2004/113/CE, direttiva 92/85/CEE, direttiva 86/613/CEE(12) e direttiva 79/7/CEE,

- vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sull'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore,

- vista la sua risoluzione del 12 marzo 2013 sull'impatto della crisi economica sull'uguaglianza di genere e i diritti della donna,

- vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 sulla mobilità educativa e professionale delle donne nell'UE,

- vista la sua risoluzione del 12 marzo 2013 sull'eliminazione degli stereotipi di genere nell'Unione europea,

- vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla 57a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze,

- vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2012 sulle condizioni di lavoro delle donne nel settore dei servizi,

- vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione sull'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore,

– viste le sue risoluzioni del 10 febbraio 2010 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2009, dell'8 marzo 2011 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2010 e del 13 marzo 2012 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2011,

– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2011 sulle donne e la direzione delle imprese,
– vista la sua risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne,
– vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sugli aspetti della povertà femminile nell'Unione europea,

– vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sugli aspetti di genere della recessione economica e della crisi finanziaria,

– vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2009 sulla non discriminazione in base al sesso e la solidarietà tra le generazioni,

– vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2014 su sfruttamento sessuale e prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere,

– vista la sua risoluzione del 13 ottobre 2005 su donne e povertà nell'Unione europea,

– vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 sull'eliminazione della violenza contro le donne,

– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (direttiva sul congedo di maternità (COM(2008)0637)),

– viste le conclusioni del Consiglio del 20 maggio 2014 sull'uguaglianza tra donne e uomini nello sport,

– vista la direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego,

– vista la relazione della Commissione sui progressi compiuti in merito agli obiettivi di Barcellona intitolata «Lo sviluppo dei servizi di cura della prima infanzia in Europa per una crescita sostenibile e inclusiva» del 3 giugno 2013,

– vista la relazione della Commissione del settembre 2014 dal titolo «Dati statistici sulle donne imprenditrici in Europa»,

– visto lo studio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del marzo 2014 dal titolo «Violenza contro le donne: un'indagine a livello di UE» che, per la prima volta, ha fornito dati sull'ampiezza, la natura e le conseguenze di varie forme di violenza contro le donne nonché le risposte delle vittime a incidenti violenti e la consapevolezza dei propri diritti,

– visto l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di salute pubblica, e in particolare il paragrafo 7, in cui si afferma che «l'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica»,

– visto l'articolo 52 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0015/2015),

A. considerando che la parità tra donne e uomini è un diritto fondamentale sancito dai trattati fin dal trattato di Roma del 1957 e dalla Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione europea; che, nonostante il fatto che l'Unione europea abbia adottato numerosi testi per assicurare pari opportunità e trattamento a uomini e donne e per lottare contro tutte le forme di discriminazione basate sul sesso e che l'Unione si sia fissata il compito specifico di integrare il principio di uguaglianza di genere in tutte le sue attività, i progressi compiuti restano insufficienti e persistono ancora molte disuguaglianze tra uomini e donne;

B. considerando che il principio della parità di trattamento fra donne e uomini comporta il divieto di qualunque discriminazione, diretta o indiretta, anche per quanto riguarda la maternità, la paternità e il fatto di condividere responsabilità familiari;

C. considerando che è essenziale tenere in considerazione le numerose e interconnesse forme di discriminazione che molte donne e ragazze subiscono in Europa (disabilità, contesto migratorio, origine etnica, età, orientamento sessuale, identità di genere, gravidanza, situazione abitativa, basso livello d'istruzione, vittime di violenza, ecc.) e il fatto che le loro condizioni sono peggiorate negli ultimi anni;

D. considerando che la strategia Europa 2020 per fare dell'Europa una economia intelligente, sostenibile e inclusiva comporta obiettivi ambiziosi, quali il tasso di occupazione del 75% e la riduzione di almeno 20 milioni del numero di persone colpite o a rischio di povertà e di esclusione sociale entro il 2020, che possono essere raggiunti solo se gli Stati membri attuano politiche innovative per una vera parità tra donne e uomini;

E. considerando che le politiche di consolidamento finanziario condotte dagli Stati membri riguardano principalmente il settore pubblico, in cui le donne sono più presenti e sono i maggiori beneficiari, comportando così una doppia penalizzazione, e che tali politiche portano a una maggiore precarizzazione del lavoro, tra cui l'aumento del tempo parziale (32% delle donne rispetto all'8,2% degli uomini) e dei contratti temporanei, per non parlare delle riduzioni salariali;

F. considerando che il numero di donne che vive in condizione di povertà e di esclusione, in particolare donne anziane, la cui pensione è inferiore in media del 39% rispetto a quella degli uomini, e madri sole, è maggiore rispetto a quello degli uomini; che le donne, per ragioni di vita familiare, lavorano più spesso degli uomini a tempo parziale, con contratti di lavoro temporaneo o a tempo determinato e che la povertà delle donne è in gran parte dovuta alla precarietà del loro lavoro;

G. considerando che la lotta contro la povertà è uno dei cinque obiettivi misurabili proposti dalla Commissione nel quadro della strategia Europa 2020; che l'orientamento integrato 10 della strategia Europa 2020 (Promuovere l'inclusione sociale e lotta alla povertà) potrebbe stimolare l'adozione di politiche nazionali per proteggere in particolare le donne dal rischio di povertà, garantendo la sicurezza del reddito per le famiglie monoparentali e le donne anziane;

H. considerando che il tasso di natalità diminuisce nell'Unione europea e che tale tendenza è aggravata dalla crisi, poiché la disoccupazione, la precarietà e l'incertezza sul futuro e sull'economia spingono le famiglie, e in particolare le donne più giovani, a rimandare la decisione di avere figli, il che aggrava ulteriormente l'invecchiamento della popolazione dell'Unione;

I. considerando che l'attuale sistema di tassazione in taluni Stati membri rispecchia una concezione limitativa della famiglia favorendo le famiglie monoattive, scoraggiando di frequente il lavoro delle donne e non sostenendo in modo adeguato le famiglie monoparentali, numerose e con familiari a carico;

J. considerando che le donne rappresentano quasi il 60% dei laureati nell'UE e che, ciò malgrado, la loro rappresentanza nella fascia dirigenziale o in ruoli decisionali

è sproporzionatamente bassa e che la percentuale di donne scienziati e ingegneri dell'UE è inferiore al 33 % mentre le donne costituiscono quasi l'80% della popolazione attiva nei settori della salute, dell'istruzione e del benessere;

K. considerando che esiste una forte segregazione orizzontale o ripartizione del lavoro in base al genere: all'incirca metà delle donne con un'occupazione si concentra in 10 delle 130 professioni della classificazione internazionale tipo delle professioni (CITP) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e solo il 16% di lavoratori occupa posti di lavoro nei settori in cui la proporzione tra donne e uomini è paritaria;

L. considerando che il ruolo delle piccole e medie imprese (PMI), che rappresentano il 99% delle aziende europee e forniscono due posti di lavoro su tre nel settore privato, è fondamentale per la realizzazione della strategia Europa 2020 di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; che soltanto il 31% degli imprenditori nell'UE sono donne; che il tasso d'imprenditorialità fra le donne è pari al 10% nell'UE rispetto al 19% degli uomini; che è necessario promuovere e sostenere l'incremento dell'imprenditorialità tra le donne;

M. considerando che le donne costituiscono circa il 42% degli operatori coinvolti regolarmente nel settore dell'agricoltura nell'UE e che gestiscono tre aziende agricole europee su dieci, e che la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne, insieme a una maggiore partecipazione delle donne alla vita economica e sociale, soprattutto nell'agricoltura, devono costituire una preoccupazione costante in Europa;

N. considerando che il tasso di occupazione femminile è pari al 63%; che la differenza di retribuzione tra uomini e donne è del 16,4%; che il 73% dei deputati nazionali è rappresentato da uomini e che le donne rappresentano il 17,8% dei consigli d'amministrazione delle grandi aziende e trascorrono tre volte tanto di tempo alla settimana a occuparsi dei lavori domestici rispetto agli uomini (per esempio assistenza all'infanzia, agli anziani e ai disabili e lavori domestici);

O. considerando che il 37% dei deputati al Parlamento europeo recentemente eletti, 9 su 28 nuovi Commissari e 7 su 28 giudici alla Corte di giustizia all'Unione europea sono donne;

P. considerando che il tasso di disoccupazione femminile è sottostimato, visto che molte donne non sono iscritte alle liste di collocamento, in particolare le donne che risiedono nelle zone rurali o nelle regioni periferiche e molte di coloro che si occupano solo dei lavori domestici e dei figli; che tale situazione crea una disparità in termini di accesso ai servizi pubblici (sussidi, pensioni, congedi per maternità o per malattia, accesso alla sicurezza sociale, ecc.);

Q. considerando che, a questo ritmo, si dovrebbe attendere l'anno 2038 per raggiungere l'obiettivo di un tasso di occupazione del 75% per le donne e che la parità di retribuzione diventerebbe realtà nel 2084; che la parità nei parlamenti nazionali, nelle istituzioni europee e nei consigli di amministrazione delle imprese europee sarebbe possibile nel 2034 ma che si dovrebbe attendere il 2054 affinché i lavori domestici siano equamente ripartiti;

R. considerando che la mancata promozione di politiche che prevedono una conciliazione della vita professionale e della vita privata in generale e la mancanza di servizi di assistenza per i bambini e di servizi di assistenza per gli anziani e le persone che necessitano di cure speciali, in particolare, costituiscono uno dei principali ostacoli all'indipendenza economica delle donne e al loro progredire verso posti di responsabilità, e alla pari partecipazione delle donne e degli uomini al mercato del lavoro, anche come strumento di prevenzione e riduzione della povertà;

S. considerando che la condivisione delle responsabilità familiari e domestiche tra

uomini e donne, in particolare mediante un maggiore ricorso al congedo parentale e di paternità, è una condizione indispensabile per la realizzazione della parità tra donne e uomini; che un quarto degli Stati membri non propone il congedo di paternità;

T. considerando che i ruoli e gli stereotipi di genere tradizionali continuano a esercitare una forte influenza sulla suddivisione dei ruoli tra donne e uomini in casa, sul lavoro e nella società in generale, limitando quindi il ventaglio di scelte occupazionali e lo sviluppo personale e lavorativo delle donne, il che pertanto impedisce loro di realizzare appieno il proprio potenziale in quanto individui e attori economici;

U. considerando il ruolo che possono svolgere i media sia nella diffusione degli stereotipi, nello svilimento dell'immagine della donna e nell'ipersessualizzazione delle bambine, sia nel superamento degli stereotipi di genere, nella promozione della partecipazione delle donne al processo decisionale e nella promozione dell'uguaglianza tra uomini e donne;

V. considerando che il Consiglio non ha ancora adottato una posizione ufficiale in seguito all'approvazione di due risoluzioni legislative del Parlamento europeo su temi fondamentali per la parità tra donne e uomini, ossia le risoluzioni del 20 ottobre 2010 sulla proposta di direttiva sul congedo di maternità e del 20 novembre 2013 sulla proposta di direttiva relativa ad un migliore equilibrio donne-uomini tra gli amministratori non esecutivi delle società quotati in borsa e alle misure connesse;

W. considerando che nella sua relazione sull'attuazione della direttiva 2006/54/CE in data 6 dicembre 2013, la Commissione solleva interrogativi circa la conformità della legislazione nazionale di 26 Stati membri con le nuove disposizioni della direttiva;

X. considerando che, stando allo studio della FRA del marzo 2014, una donna su tre nell'UE è stata vittima di violenza e/o di abusi sessuali, mentre una su cinque ha subito una violenza fisica dopo i 15 anni e quasi una su due ha subito una violenza psicologica; che la violenza contro le donne costituisce una violazione dei diritti fondamentali che comporta conseguenze psicologiche potenzialmente gravi, colpisce tutti gli strati della società, indipendentemente dall'età, dal livello d'istruzione, dal reddito, dalla posizione sociale e dal paese di provenienza o di residenza, e costituisce uno dei reati meno denunciati; che la violenza contro le donne è uno dei principali ostacoli a un'autentica parità tra uomini e donne;

Y. considerando che la violenza contro le donne e le ragazze su Internet è in aumento e che, a tal proposito, il comportamento dei minori sui social network si rivela particolarmente preoccupante;

Z. considerando che la Strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani giungerà a termine nel 2016; che stando a una relazione di Eurostat del 2014 sulla tratta di esseri umani, la maggior parte (80%) delle vittime registrate della tratta nell'UE è costituita da donne e ragazze;

AA. considerando che sei Stati membri non hanno ancora firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) e che solo otto la hanno ratificata;

AB. considerando che la raccolta di dati affidabili, comparabili e disaggregati per sesso è particolarmente importante nel quadro dell'elaborazione delle politiche pubbliche nazionali e dell'UE, in particolare per quanto attiene alla violenza contro le donne;

AC. considerando che le donne hanno problemi di salute specifici, che vengono coinvolte con minore frequenza rispetto agli uomini nelle sperimentazioni cliniche e che tali differenze hanno importanti implicazioni per la salute delle donne;

AD. considerando che le ragazze e le donne partecipano meno dei ragazzi e degli uomini all'attività fisica, soprattutto fra i 15 e i 24 anni, e che lo sport costituisce un mezzo di affermazione e di sviluppo, nonché un veicolo di cittadinanza e di solidarietà e che la pratica regolare dello sport migliora la salute fisica e psichica; che le violenze contro le donne, gli stereotipi, le differenze di retribuzione e gli ostacoli alla partecipazione delle donne alle cariche dirigenziali sono presenti anche nell'ambito dello sport;

AE. considerando che i diritti sessuali e riproduttivi sono diritti umani fondamentali e che dovrebbero essere presi in considerazione nel programma d'azione dell'Unione in materia di salute;

AF. considerando che la formulazione e l'attuazione delle politiche sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi sono di competenza degli Stati membri;

AG. considerando che la relazione annuale sulla parità tra donne e uomini redatta dalla Commissione europea costituisce uno strumento di fondamentale importanza per valutare l'evoluzione della situazione delle donne in Europa;

Parità tra donne e uomini nel quadro della strategia Europa 2020

1. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a tenere conto delle questioni di genere, dei diritti delle donne e delle pari opportunità nell'elaborazione delle loro politiche, nelle loro procedure di bilancio e nell'applicazione dei programmi e delle azioni dell'UE, in particolare mediante misure d'azione positiva, specialmente collegate a pacchetti di stimolo, procedendo sistematicamente a valutazioni di impatto secondo il genere caso per caso;

2. denuncia che gli obiettivi della strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 (COM(2010)0491) presto falliranno, soprattutto per quanto riguarda l'indipendenza economica, tra le altre ragioni a causa del ritiro della proposta di direttiva sul congedo di maternità; sottolinea che nel contempo le differenze economiche tra uomini e donne sono in progressivo aumento;

3. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a integrare la dimensione di genere nella strategia Europa 2020 per misurare i progressi nella riduzione del divario occupazionale di genere e affinché le misure strategiche dell'analisi annuale della crescita si traducano in raccomandazioni specifiche per paese;

4. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare un piano generale di investimenti nelle infrastrutture sociali, dal momento che si stima che, con un piano di investimenti attento agli aspetti di genere, il prodotto interno lordo europeo (PIL) aumenterebbe gradualmente, fino a raggiungere entro il 2018 il 2,4% in più, il che non si verificherebbe senza il piano di investimenti;

5. rileva che la partecipazione paritaria di donne e uomini al mercato del lavoro può accrescere significativamente il potenziale economico dell'Unione, garantendo al contempo la sua natura equa e inclusiva; ricorda che, secondo le proiezioni dell'Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (OCSE), la totale convergenza dei tassi di partecipazione può tradursi in un aumento del 12,4% del PIL pro capite entro il 2030;

6. sottolinea l'urgenza di lottare contro la povertà femminile, in particolare la povertà delle donne, delle donne anziane e delle madri single ma anche delle donne vittime della violenza di genere, delle donne disabili, delle donne migranti e delle donne appartenenti a minoranze; chiede pertanto agli Stati membri di attuare strategie di inclusione più efficaci e di utilizzare in modo più efficiente le risorse destinate alle

politiche sociali, tra cui il Fondo sociale europeo e i Fondi strutturali;

7. ritiene deplorabile che l'efficacia delle politiche sociali volta a ridurre la povertà sia scesa di quasi il 50% nel 2012 rispetto al 2005 nei nuclei familiari con un solo adulto, che comprendono la maggior parte delle vedove e delle madri sole; è anche preoccupato per il fatto che l'efficacia delle politiche sociali applicate in alcuni Stati membri rappresenti soltanto un terzo della media europea; invita pertanto gli Stati membri a rafforzare le politiche sociali che riguardano in particolare i disoccupati, in modo da far fronte al crescente aumento della povertà, soprattutto tra le donne;

8. invita il Consiglio e la Commissione ad affrontare la dimensione di genere della povertà e dell'esclusione sociale; ritiene deplorabile che le raccomandazioni specifiche per paese (RSP) adottate finora nel quadro dei cicli annuali del semestre europeo non siano state allineate in modo sufficiente agli obiettivi occupazionali e sociali della strategia Europa 2020; chiede che le RSP affrontino sistemicamente le cause strutturali della povertà femminile;

9. invita la Commissione e gli Stati membri a tener conto dell'evoluzione delle strutture familiari al momento di elaborare le loro politiche di imposizione e di indennizzazione, in particolare sostenendo finanziariamente le famiglie monoparentali e le persone anziane attraverso crediti di imposta o aiuti in materia di assistenza sanitaria;

10. invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che si tenga conto della parità tra uomini e donne e dell'integrazione della prospettiva di genere nei finanziamenti nell'ambito della politica di coesione e che queste siano promosse durante tutta la preparazione e i relativi programmi, anche in relazione al monitoraggio, alla rendicontazione e alla valutazione;

11. si rammarica che la relazione annuale non sia ormai più che un documento di lavoro allegato alla relazione sull'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sollecita la Commissione a rendere a tale relazione tutta la sua legittimità politica favorendone una adozione ufficiale e distinta;

Parità tra donne e uomini in materia di occupazione e presa di decisioni

12. insiste sull'impellente necessità di ridurre i divari retributivi e pensionistici tra donne e uomini anche tenendo presente la persistente concentrazione di donne in occupazioni a tempo parziale, scarsamente retribuite e precarie e garantendo strutture di qualità sufficiente per i figli e per le altre persone dipendenti; deplora con la massima durezza il fatto che oltre un terzo delle donne anziane che vivono nell'UE non riceve alcun tipo di pensione; esorta gli Stati membri ad assicurare la piena attuazione dei diritti previsti nella direttiva 2006/54/CE, in particolare il principio della parità di retribuzione e della trasparenza retributiva e di rivedere le loro legislazioni nazionali sulla parità di trattamento al fine di semplificarle e di aggiornarle; invita la Commissione a continuare a valutare regolarmente il recepimento delle direttive relative alla parità fra donne e uomini e la invita a proporre una rifusione della direttiva 2006/54/CE quanto prima conformemente all'articolo 32 della stessa e in base all'articolo 157 TFUE seguendo le raccomandazioni dettagliate stabilite nell'allegato della risoluzione del Parlamento del 24 maggio 2012;

13. deplora con la massima durezza il fatto che le donne non ricevano la stessa retribuzione nei casi in cui svolgono le stesse funzioni degli uomini o funzioni di pari valore e condanna altresì la segregazione orizzontale e verticale; evidenzia inoltre che la stragrande maggioranza dei salari bassi e praticamente la totalità dei salari molto bassi sono attribuibili al tempo parziale e ricorda che circa l'80% dei lavoratori

poveri sono donne; segnala che, secondo le conclusioni della Valutazione del valore aggiunto europeo, un punto percentuale di diminuzione del divario retributivo di genere aumenterà la crescita economica dello 0,1%, il che significa che l'eliminazione di tale divario riveste un'importanza cruciale nel contesto dell'attuale crisi economica; invita pertanto gli Stati membri, i datori di lavoro e i sindacati a redigere e applicare strumenti di valutazione occupazionale specifici e pratici per aiutare a determinare il lavoro di pari valore e quindi assicurare la parità retributiva tra donne e uomini;

14. invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare politiche proattive a favore dell'occupazione femminile di qualità per raggiungere gli obiettivi Europa 2020, lottando contro gli stereotipi, la segregazione professionale verticale e orizzontale, favorendo la transizione tra tempo parziale e tempo pieno e mirando in particolare la categoria dei giovani che non studiano, non lavorano né seguono una formazione (NEET); invita gli Stati membri a stabilire obiettivi specifici riguardo all'occupazione nel quadro dei relativi programmi di riforma nazionale, al fine di assicurare la parità di accesso di uomini e donne al mercato del lavoro e la loro permanenza in esso;

15. invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare politiche proattive per incoraggiare le donne ad abbracciare carriere scientifiche nonché a promuovere, in particolare mediante campagne d'informazione di sensibilizzazione, l'entrata delle donne in settori tradizionalmente considerati «maschili», soprattutto quello delle scienze e delle nuove tecnologie, al fine di sfruttare appieno il capitale umano rappresentato dalle donne europee; insiste in particolare sulle nuove possibilità offerte dalla tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni (TIC) e invita la Commissione a integrare pienamente la dimensione di genere nella priorità conferita all'agenda digitale nei prossimi cinque anni;

16. sottolinea che l'indipendenza finanziaria costituisce un mezzo chiave per garantire la parità e che l'imprenditorialità tra le donne costituisce un potenziale sottostimato e sottosfruttato di crescita e di competitività nell'UE; invita pertanto l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) a raccogliere maggiori e migliori informazioni sull'imprenditorialità tra le donne; invita gli Stati membri, la Commissione, e altri organi pertinenti, quali le camere di commercio, e l'industria a incoraggiare, promuovere, e sostenere l'imprenditorialità tra le donne facilitando l'accesso al credito, riducendo la burocrazia e altri ostacoli alla creazione di imprese da parte di donne, integrando la prospettiva di genere nelle politiche pertinenti, promuovendo la creazione di una piattaforma elettronica d'informazione e scambio, unica e multilingue, per le imprenditrici sociali, e sostenendo le reti regionali e europee sia di mentori sia tra pari;

17. è convinto che, per favorire il reinserimento delle donne nel mondo del lavoro siano necessarie politiche multidimensionali (che includano la formazione professionale e l'apprendimento permanente, la promozione di un'occupazione più stabile e modelli lavorativi personalizzati) e richiama l'attenzione sulla diffusione del concetto di orari lavorativi flessibili; osserva che l'esigenza di flessibilità interessa in misura maggiore i lavoratori a tempo parziale, per la maggior parte donne; sostiene pertanto che la contrattazione collettiva è un diritto che deve essere tutelato dato che contribuisce a lottare contro la discriminazione e a tutelare e a rafforzare i diritti;

18. sottolinea il fatto che una maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro può aumentare le opportunità per le donne di partecipare attivamente al mercato del lavoro ma segnala, al contempo, che questa flessibilità può avere un impatto negativo sulle retribuzioni e sulle pensioni femminili; sottolinea pertanto la necessità di proposte specifiche per conciliare lavoro e vita privata e incoraggia gli uomini e

le donne a condividere le responsabilità professionali, familiari e sociali in modo più equilibrato, in particolare per quanto riguarda l'assistenza alle persone dipendenti e l'assistenza ai bambini;

19. invita gli Stati membri a includere, nel quadro dei programmi di sviluppo rurale, delle strategie volte a promuovere la creazione di posti di lavoro per le donne nelle zone rurali che garantiscano loro pensioni dignitose, politiche volte a favorire la rappresentanza delle donne nei forum politici, economici e sociali di tale settore e la promozione delle opportunità nelle zone rurali in rapporto alla multifunzionalità dell'agricoltura;

20. sottolinea il crescente consenso all'interno dell'UE per quanto riguarda la necessità di promuovere l'uguaglianza di genere attraverso, tra l'altro, la presenza delle donne nel processo decisionale economico e politico - una questione di diritti fondamentali e di democrazia - dato che attualmente ciò rispecchia un deficit democratico; accoglie pertanto con favore i sistemi di parità stabiliti per legge e le quote di genere introdotte in alcuni Stati membri e chiede al Consiglio di prendere posizione in merito alla direttiva su un miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa onde proseguire al più presto il processo legislativo; invita il Consiglio e la Commissione ad adottare le misure necessarie a incoraggiare gli Stati membri a far sì che consentano gli uomini e le donne partecipino a parità di condizioni nei diversi ambiti del processo decisionale; invita anche le istituzioni dell'UE a fare quanto in loro potere per garantire la parità di genere nel Collegio dei commissari e tra le alte cariche di tutte le istituzioni, agenzie, istituti e organi dell'UE;

21. invita la Commissione europea e gli Stati membri a esaminare la possibilità di includere delle clausole di genere nei bandi di gara per appalti pubblici al fine di incoraggiare le imprese a perseguire la parità tra i sessi al loro interno; riconosce che tale idea può essere sviluppata soltanto nel quadro del rispetto del diritto dell'UE in materia di concorrenza;

Conciliazione della vita professionale e privata

22. si congratula con la Svezia, il Belgio, la Francia, la Slovenia, la Danimarca e il Regno Unito che hanno raggiunto gli obiettivi di Barcellona e invita gli Stati membri a proseguire i loro sforzi; chiede agli Stati membri di andare al di là degli obiettivi di Barcellona adottando un approccio più sistemico ed integrato in materia di istruzione e di servizi di assistenza prescolare tra le autorità nazionali e locali, in particolare per i bambini molto piccoli di età inferiore ai tre anni; invita la Commissione a continuare a fornire un sostegno finanziario agli Stati membri per offrire sistemi di assistenza all'infanzia, in particolare asili nido, a prezzi accessibili per i genitori anche attraverso la creazione di queste strutture sul luogo di lavoro; è convinto che i progetti familiari, la vita privata e le ambizioni professionali possono essere integrati in modo armonioso solo nel caso in cui, sul piano socio-economico, le persone interessate siano realmente libere di scegliere e godano del sostegno fornito dall'adozione di decisioni politiche ed economiche a livello UE e nazionale, senza che ne derivi uno svantaggio e sempreché siano disponibili le infrastrutture indispensabili; invita gli Stati membri a aumentare le dotazioni di bilancio assegnate all'infanzia, soprattutto mediante il rafforzamento delle reti pubbliche di scuole materne, asili nido e servizi che offrano attività ricreative per i bambini; invita la Commissione a far fronte alla mancanza di strutture di accoglienza per l'infanzia economicamente accessibili nelle RSP;

23. deplora con la massima durezza il fatto che, nonostante il livello di finanziamenti UE disponibili (sono stati destinati 3,2 miliardi di euro dei Fondi strutturali per il periodo 2007-2013 per assistere gli Stati membri nello sviluppo di strutture di assistenza all'infanzia e nella promozione dell'occupazione femminile), alcuni Stati membri hanno realizzato tagli di bilancio che stanno interessando la disponibilità (per esempio, a causa della chiusura di asili nido), la qualità (a causa della mancanza di personale) e il rincaro dei servizi di assistenza all'infanzia;

24. invita la Commissione europea e gli Stati membri ad istituire un congedo di paternità retribuito per un minimo di 10 giorni lavorativi e a promuovere misure, legislative e non legislative, che consentano agli uomini e in particolare ai padri, di esercitare il loro diritto di conciliare vita privata e professionale, tra l'altro promuovendo il congedo parentale, che verrà preso indifferentemente, ma senza poter essere trasferito, dal padre o dalla madre fino a quando il loro bambino raggiunga una certa età;

25. deplora il blocco del Consiglio relativamente alla direttiva sul congedo di maternità ed esorta gli Stati membri a rilanciare i negoziati in materia e ribadisce la sua volontà di cooperare;

26. invita gli Stati membri a istituire servizi di assistenza a prezzi accessibili, flessibili, di qualità e di facile accesso a persone che non sono in grado da sole di realizzare attività della vita quotidiana per il fatto che non dispongono di autonomia funzionale sufficiente per poter conciliare vita privata, famiglia e lavoro;

Lotta alla violenza contro le donne

27. chiede alla Commissione di incoraggiare la ratifica a livello nazionale e di avviare la procedura di adesione dell'Unione alla Convenzione di Istanbul quanto prima; osserva che l'adesione immediata di tutti gli Stati membri alla Convenzione di Istanbul contribuirà all'elaborazione di una politica integrata e alla promozione della cooperazione internazionale in materia di lotta contro qualsiasi forma di violenza contro le donne;

28. ribadisce la sua richiesta alla Commissione di presentare, in base all'articolo 84 del TFUE, una proposta legislativa relativa ad un atto che stabilisca misure volte a incoraggiare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze sostenendo un quadro di politiche globale ed efficace in materia di violenza basata sul genere, incentrato sulla prevenzione, sul perseguimento dei colpevoli, sulla protezione delle vittime e su un'adeguata fornitura di servizi e sull'insegnamento in materia di parità, e introducendo sanzioni per i comportamenti discriminatori e violenti contro le donne; invita inoltre gli Stati membri ad adoperarsi sistematicamente per dare alle donne la possibilità di denunciare la violenza alle autorità e per garantire l'istruzione e la formazione di esperti che diano assistenza alle vittime;

29. invita la Commissione a garantire un'attuazione efficace e dotata di risorse sufficienti della sua comunicazione sull'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili;

30. invita il Consiglio dell'Unione europea ad attivare la «clausola passerella» e ad adottare una decisione unanime che inserisca la violenza di genere fra i reati elencati all'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, che già prevede la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori;

31. invita la Commissione europea a regolamentare meglio il mercato digitale onde proteggere le donne e le ragazze dalla violenza su Internet;

32. raccomanda agli Stati membri di menzionare nei loro piani d'azione nazionali per l'eliminazione della violenza domestica l'obbligo di prestare alle donne migranti prive di documenti esattamente la stessa assistenza fornita alle donne in situazione regolare e di non costringere le istituzioni a segnalare tali casi alle autorità;

33. raccomanda agli Stati membri di rafforzare i servizi pubblici gratuiti nell'ambito dell'assistenza sanitaria al fine di fornire sostegno a tutte le donne vittime di violenza, ivi comprese le rifugiate, con misure miranti tra l'altro ad aumentare le relative capacità, prestando sostegno specializzato alle donne di diverse nazionalità, nonché alle donne disabili;

34. ribadisce la sua richiesta alla Commissione e agli Stati membri di istituire un Anno europeo della lotta alla violenza contro le donne nel 2016 assegnando risorse sufficienti per condurre azioni di sensibilizzazione; ritiene necessario, a tal fine, garantire la formazione adeguata delle autorità e dei servizi interessati, nonché di professionisti quali agenti di polizia, medici, magistrati, avvocati, insegnanti e di tutti coloro che, dato il loro ruolo, possono apportare un aiuto alle donne vittime di violenza;

35. chiede alla Commissione di creare un registro degli ordini di protezione europei, dato che il termine per il recepimento da parte degli Stati membri della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo scade l'11 gennaio 2015;

36. riconosce che, nelle regioni colpite dalla guerra, la violenza contro le donne costituisce una chiara violazione dei loro diritti fondamentali e si manifesta attraverso un trattamento degradante e umiliante della donna; sottolinea che la parità fra donne e uomini è un fattore essenziale per la costruzione della pace, dato che è un'espressione della necessità di prevenire e di lottare contro questo tipo di fenomeni che colpiscono le donne;

37. invita l'EIGE, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e Eurostat a continuare a raccogliere dati comparabili, in particolare dati armonizzati sulla violenza, per dare agli Stati membri e alla Commissione gli strumenti necessari per elaborare politiche efficaci; invita altresì la Commissione e gli Stati membri a concentrare la loro attenzione sulla situazione negli Stati membri per quanto concerne i meccanismi istituzionali esistenti di parità tra i sessi, affinché la crisi economica e le riforme attuate in relazione ad essa non danneggino detti meccanismi senza i quali la priorità orizzontale della parità tra donne e uomini in tutte le politiche, con le specificità che ciò comporta in termini di gestione della priorità, non produrrà alcun risultato;

38. invita la Commissione a salvaguardare il programma DAPHNE, sia a livello di dotazione finanziaria che di visibilità, nell'ambito del programma Diritti e cittadinanza, onde garantire alle associazioni che lottano contro la violenza nei confronti delle donne di continuare a lavorare;

39. ribadisce alla Commissione europea di creare un osservatorio europeo contro la violenza di genere nella sede dell'attuale Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, guidato da un coordinatore europeo nell'ambito della prevenzione della violenza contro le donne e le bambine;

40. esorta la Commissione a condannare fermamente le campagne mediatiche o altre comunicazioni che descrivono le vittime della violenza sessuale come responsabili di tali azioni, poiché dette ipotesi sono contrarie a tutti i principi dell'uguaglianza di genere;

Lotta agli stereotipi di genere

41. sottolinea il ruolo decisivo dell'istruzione nella lotta contro gli stereotipi di

genere e nel porre fine alla discriminazione basata sul genere; sottolinea che i ragazzi e gli uomini devono essere inclusi nella promozione dei diritti delle donne e nell'uguaglianza di genere; sollecita la Commissione a intraprendere un'azione politica decisiva per combattere gli stereotipi di genere e suggerisce agli Stati membri di aumentare la sensibilizzazione sulla parità dei diritti e di opportunità tra uomini e donne nei loro sistemi educativi;

42. invita il Consiglio e la Commissione europea ad adottare misure affinché i media utilizzino un linguaggio non sessista nei programmi da loro organizzati, onde assicurare che le donne vi partecipino in modo attivo e siano equamente rappresentate, e a garantire la presenza di immagini diverse di entrambi i sessi che vadano al di là dell'idea generale di bellezza e degli stereotipi sessisti dei ruoli svolti nei diversi ambiti della vita, in particolare quando si tratta di contenuti rivolti a giovani e bambini;

43. invita gli Stati membri e i rispettivi organismi di regolamentazione dei media a prestare attenzione al ruolo attribuito alle donne nei media, soprattutto televisivi, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, assicurando che la dignità delle donne sia rispettata, non vengano veicolati stereotipi di genere e si freni qualsiasi tendenza all'ipersessualizzazione delle bambine;

44. invita gli Stati membri, a seguito dell'adozione delle conclusioni del Consiglio sulla parità di genere nello sport, a sfruttare appieno le possibilità offerte dallo sport per promuovere la parità di genere, in particolare definendo dei piani d'azione concreti per lottare contro gli stereotipi e la violenza, per favorire l'uguaglianza tra i professionisti dello sport e per promuovere lo sport femminile;

Sfide della società

45. osserva che vari studi dimostrano che i tassi di aborto sono simili nei paesi in cui la procedura è legale e in quelli in cui è vietata, dove i tassi sono persino più alti (Organizzazione mondiale per la sanità, 2014);

46. rileva che l'elaborazione e l'attuazione delle politiche in materia di salute e diritti sessuali e riproduttivi e in materia di educazione sessuale sono di competenza degli Stati membri; sottolinea, nondimeno, che l'UE può contribuire alla promozione delle migliori pratiche fra gli Stati membri;

47. insiste sul fatto che le donne debbano avere il controllo della loro salute e dei loro diritti sessuali e riproduttivi, segnatamente attraverso un accesso agevole alla contraccezione e all'aborto; sostiene pertanto le misure e le azioni volte a migliorare l'accesso delle donne ai servizi di salute sessuale e riproduttiva e a meglio informarle sui loro diritti e sui servizi disponibili; invita gli Stati membri e la Commissione a porre in atto misure e azioni per sensibilizzare gli uomini sulle loro responsabilità in materia sessuale e riproduttiva;

48. sottolinea l'importanza delle politiche attive di prevenzione, educazione e informazione dirette ad adolescenti, giovani e adulti affinché i cittadini possano godere di una buona salute sessuale e riproduttiva, evitando in tal modo malattie trasmesse sessualmente e gravidanze indesiderate;

49. invita gli Stati membri, nell'applicazione del regolamento (UE) n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, a garantire la parità nella rappresentazione tra uomini e donne nella sperimentazione clinica prestando particolare attenzione alla trasparenza per quanto riguarda la composizione di genere dei partecipanti; invita la Commissione, nel valutare la corretta attuazione del presente regolamento, a monitorare specificamente gli aspetti della parità tra uomini e donne;

50. rammenta che l'Unione ha ratificato la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità il 22 gennaio 2011, la quale precisa che gli Stati firmatari si impegnano a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo sulla base della disabilità e ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la convenzione;

Parità tra donne e uomini nelle relazioni esterne dell'UE

51. invita la Commissione a promuovere con determinazione la parità tra donne e uomini nel quadro delle relazioni esterne tra l'Unione e i paesi terzi, rafforzando così un approccio strategico globale in materia di parità; ritiene importante, a tale riguardo, rafforzare altresì la cooperazione con le organizzazioni internazionali e regionali al fine di promuovere la parità tra donne e uomini, e rafforzare la sensibilizzazione sui diritti delle donne;

52. invita l'UE a porre termine alle politiche che creano dipendenza tra i membri della famiglia nell'ambito del ricongiungimento familiare e chiede all'UE e ai suoi Stati membri di concedere alle donne migranti uno stato di residenza autonomo, in particolare nei casi di violenza domestica;

53. invita la Commissione europea a garantire l'inserimento della parità di genere e dei diritti delle donne in tutti gli accordi di partenariato e in tutti i negoziati con i paesi terzi;

54. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri.

Fonte: www.europar.europa.eu

Parlamento europeo

Risoluzione 30 aprile 2015 sulla persecuzione dei cristiani nel mondo, in relazione all'uccisione di studenti in Kenya per mano del gruppo terroristico alShabaab

Persecuzioni religiose, Cristiani, Attacchi terroristici, Minoranza religiosa, Islam, Diritti fondamentali, Libertà religiosa, Discriminazione, Appartenenza confessionale, Religione, Musulmani, Violenze contro i cristiani

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sul Kenya,
- visto il secondo accordo di partenariato rivisto stipulato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (accordo di Cotonou), con particolare riferimento agli articoli 8, 11 e 26 ivi contenuti,
- viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, del 23 novembre 2014 sul massacro di 28 viaggiatori civili, e del 3 aprile 2015 sulla strage all'università di Garissa,
- vista la dichiarazione alla stampa resa dal Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana (UA), in occasione della sua 497a riunione tenutasi il 9 aprile 2015, sull'attacco terroristico perpetrato all'università di Garissa in Kenya,
- visto il raid delle forze aeree kenyote sui campi di addestramento di al-Shabaab in Somalia in risposta alla carneficina perpetrata all'università di Garissa,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, – vista la dichiarazione delle Nazioni Unite del 1981 sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basata sulla religione o il credo,
- vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,
- visti gli orientamenti dell'UE sul diritto umanitario internazionale,
- visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A. considerando che i recenti attacchi terroristici perpetrati a Garissa, in Kenya, hanno preso di mira i giovani, il mondo dell'istruzione e quindi il futuro del paese; che i giovani rappresentano speranza e pace e sono i futuri sostenitori dello sviluppo del paese; che l'istruzione è fondamentale per contrastare l'estremismo violento e il fondamentalismo;

B. considerando che in tutto il mondo il numero di attacchi contro le minoranze religiose, in particolare i cristiani, è aumentato enormemente negli ultimi mesi; che ogni giorno si registrano massacri, percosse e arresti di cristiani ad opera di terroristi jihadisti, soprattutto in alcune parti del mondo arabo;

C. considerando che i cristiani sono il gruppo religioso maggiormente perseguito;

che l'estremismo e le persecuzioni di tale natura stanno diventando un fattore significativo alla base del crescente fenomeno della migrazione di massa; che, secondo i dati, ogni anno vengono uccisi più di 150 000 cristiani;

D. considerando che il 15 febbraio 2015 l'ISIS/Da'ish ha decapitato 21 cristiani copti egiziani in Libia;

E. considerando che a Garissa i terroristi hanno attaccato intenzionalmente i non musulmani e isolato i cristiani per sottoporli a una brutale esecuzione; che al-Shabaab ha apertamente e pubblicamente dichiarato di condurre una guerra contro i cristiani nella regione;

F. considerando che la protezione dei diritti dei bambini e dei giovani, nonché il potenziamento delle competenze, dell'istruzione e dell'innovazione, sono aspetti fondamentali per migliorare le loro opportunità economiche, sociali e culturali, e per potenziare lo sviluppo del paese;

G. considerando che al-Shabaab ha regolarmente preso di mira studenti, scuole e altre strutture d'istruzione; che nel dicembre 2009 in un attentato suicida 19 persone sono morte durante una cerimonia di laurea di studenti di medicina a Mogadiscio, mentre nell'ottobre 2011 il gruppo terroristico ha rivendicato la responsabilità per un attentato dinamitardo in cui hanno perso la vita 70 persone, tra cui studenti in attesa dei risultati degli esami presso il ministero dell'Istruzione somalo, sempre a Mogadiscio;

H. considerando che il 25 marzo 2015 almeno 15 persone hanno perso la vita in un attacco perpetrato da al-Shabaab in un hotel di Mogadiscio, e che Yusuf Mohamed Ismail BariBari, rappresentante permanente della Somalia presso le Nazioni Unite a Ginevra, Svizzera, era tra le vittime;

I. considerando che il Kenya sta assistendo a un aumento degli attacchi ai danni di civili dall'ottobre 2011, quando le sue truppe sono entrate nella parte meridionale della Somalia per partecipare a un'operazione in coordinamento con l'esercito somalo contro un'area controllata da al-Shabaab dopo che il gruppo terroristico aveva preso in ostaggio quattro persone;

J. considerando che dal novembre 2011 le truppe kenyote fanno parte della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM), istituita il 19 gennaio 2007 dal Consiglio di pace e di sicurezza dell'Unione Africana e autorizzata il 20 febbraio 2007 dal Consiglio di sicurezza dell'ONU (risoluzione 1744(2007)), che di recente ha autorizzato l'UA a prorogare la sua missione fino al 30 novembre 2015 (risoluzione 2182(2014));

K. considerando che i principali fautori della lotta contro il gruppo terroristico al-Shabaab sono l'esercito etiope e, in misura minore, l'esercito ugandese;

L. considerando che al-Shabaab ha stretto legami con altri gruppi islamisti in Africa, quali Boko Haram in Nigeria e al Qaida nel Maghreb islamico;

M. considerando che il gruppo terroristico al-Shabaab bombarda e uccide regolarmente soprattutto civili in Somalia e nei paesi vicini, come a Kampala, in Uganda, nel luglio 2010, e sempre più spesso in Kenya, dove hanno suscitato un'attenzione internazionale soltanto le azioni di più ampia portata, anche se gli attacchi di minore entità sono stati una caratteristica costante;

N. considerando che al-Shabaab ha rivendicato la responsabilità per le incursioni condotte nel luglio 2014 nei villaggi di Hindi, Gamba, Lamu e Tana River lungo la costa kenyota, dove sono state giustiziate più di 100 persone, e per due attacchi nella contea di Mandela negli ultimi mesi del 2014, dove sono state uccise 64 persone;

O. considerando che dopo l'attacco terroristico presso l'università di Garissa il

governo kenyota ha minacciato l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) di chiudere entro tre mesi il campo profughi di Dadaab; che l'UNHCR ha avvertito che tale atto avrà "gravi conseguenze umanitarie e pratiche"; che la convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati proibisce di respingere i profughi nelle zone in cui sono minacciate le loro vite o la loro libertà;

P. considerando che la Forza di pronto intervento africana (ASF) non è ancora operativa e che l'UE ha reso noto di volere sostenere le capacità africane preposte al mantenimento della pace nel quadro della sua strategia di sicurezza per l'Africa;

Q. considerando che in base all'articolo 11 dell'accordo di partenariato ACP-UE "le attività di pacificazione e prevenzione e risoluzione di conflitti mirano in particolare ad assicurare un'equa distribuzione delle opportunità politiche, economiche, sociali e culturali tra tutti i settori della società, il rafforzamento della legittimità democratica e dell'efficienza dei sistemi di governo, la creazione di efficaci meccanismi di conciliazione pacifica degli interessi di gruppo, [...] il superamento delle divisioni tra settori diversi della società e la promozione di una società civile attiva e organizzata";

1. condanna con la massima fermezza gli attacchi terroristici deliberati perpetrati da al-Shabaab il 2 aprile 2015 a Garissa, in cui sono stati assassinati 147 giovani e innocenti studenti universitari e altri 79 sono rimasti feriti; condanna fermamente tutte le violazioni dei diritti umani, in particolare le uccisioni di persone sulla base delle loro religioni, convinzioni o origini etniche;

2. ribadisce la propria condanna per le incursioni condotte da al-Shabaab nell'estate del 2014 in diversi villaggi lungo la costa kenyota, tra cui Mpeketoni, dove sono state giustiziate 50 persone; esprime una ferma condanna per l'incursione nel centro commerciale Westgate di Nairobi il 24 settembre 2013, in cui sono stati rinvenuti 67 cadaveri; condanna l'attentato di al-Shabaab del 25 marzo 2015 a Mogadiscio in cui ha perso la vita l'ambasciatore Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, rappresentante permanente della Somalia presso le Nazioni Unite a Ginevra;

3. esprime il suo cordoglio alle famiglie delle vittime e al popolo e al governo della Repubblica del Kenya; si dichiara a fianco del popolo kenyota di fronte a questi deprecabili atti di aggressione;

4. ricorda che la libertà di religione è un diritto fondamentale e condanna fermamente ogni violenza o discriminazione fondata sulla religione;

5. condanna i recenti attacchi contro le comunità cristiane in diversi paesi, soprattutto per quanto riguarda i 12 cristiani gettati in mare durante una recente traversata partita dalla Libia e i 30 cristiani etiopi massacrati il 19 aprile 2015, ed esprime la propria solidarietà alle famiglie delle vittime;

6. esprime profonda preoccupazione per l'abuso della religione ad opera dei responsabili di atti terroristici in diverse parti del mondo e per il diffondersi di episodi di intolleranza, repressione e violenza contro i cristiani, soprattutto in alcune parti del mondo arabo; denuncia la strumentalizzazione della religione in vari conflitti; condanna il numero crescente di attacchi contro le chiese in tutto il mondo, in particolare quello che il 15 marzo 2015 ha provocato la morte di 14 persone in Pakistan; condanna fermamente la detenzione, le sparizioni, la tortura, la riduzione in schiavitù e le esecuzioni pubbliche dei cristiani in Corea del Nord; ribadisce e sostiene il diritto inalienabile di tutte le minoranze religiose ed etniche che vivono in Iraq e in Siria, compresi i cristiani, di continuare a vivere in condizioni di dignità, uguaglianza e sicurezza in quelli che storicamente e tradizionalmente sono i loro paesi di origine; osserva che per secoli i membri di diversi gruppi religiosi hanno convissuto nella regione in modo pacifico;

7. esorta le istituzioni dell'UE a rispettare gli obblighi assunti a norma dell'articolo 17 del TFUE di mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le chiese e con altre organizzazioni religiose, filosofiche e aconfessionali, per assicurare che la persecuzione delle comunità cristiane e di altre comunità religiose rappresenti una questione prioritaria dell'UE;

8. condanna il ricorso a un'antica legge (il "patto dei dhimmi") da parte dell'I-SIS/Da'ish in Siria e in Iraq a scopo di estorsione ai danni dei cristiani, attraverso l'imposizione di tasse e restrizioni legate alla religione, pena la morte;

9. rinnova la sua solidarietà a tutti i cristiani oggetto di persecuzione in varie parti dell'Africa, con particolare riferimento alle recenti atrocità avvenute in Libia, Nigeria e Sudan;

10. condanna e respinge ogni interpretazione errata del messaggio dell'Islam intesa a creare un'ideologia violenta, crudele, totalitaria, oppressiva ed espansionistica che legittimi lo sterminio delle minoranze cristiane; esorta i leader musulmani a condannare pienamente ogni attacco terroristico, compresi quelli perpetrati contro le comunità e le minoranze religiose, in particolare i cristiani;

11. invita le autorità ad avviare un'indagine approfondita, rapida, imparziale ed efficace per identificare i responsabili e condurre dinanzi alla giustizia gli autori, gli organizzatori, i finanziatori e i sostenitori di questi atti riprovevoli di terrorismo;

12. riconosce che la vera risposta deve essere organizzata nell'ambito di azioni coordinate con altri paesi africani e invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il Consiglio ad affrontare in cooperazione con l'Unione africana le minacce terroristiche e alla sicurezza concernenti quest'area regionale, onde sostenere i suoi sforzi fondamentali intesi a contrastare al-Shabaab attraverso l'AMISOM; sollecita l'Unione europea a sostenere con fermezza l'attuazione dei meccanismi continentali e regionali per la gestione dei conflitti, in particolare per quanto concerne la Forza di pronto intervento africana (ASF);

13. invita il governo kenyota ad assumersi le sue responsabilità nonché a combattere la violenza di al-Shabaab e le cause profonde del fenomeno; ritiene che, solo una volta gestite adeguatamente le fratture che caratterizzano la società politica e civile kenyota e le disparità regionali in termini di sviluppo, sarà possibile conseguire la sicurezza; si rammarica del ritardo nella risposta delle forze di polizia; esorta, in particolare, il governo ad astenersi dall'usare gli attacchi terroristici come pretesto per reprimere le libertà civili; invita le autorità kenyote ad adottare una strategia per combattere il terrorismo basata sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti fondamentali; insiste sulla necessità di un controllo democratico e giudiziario delle politiche antiterrorismo;

14. esorta le autorità del Kenya ad assicurare che sia evitata ogni divisione tra fedi e che non si traccino paralleli tra la comunità musulmana e al-Shabaab, nonché ad adottare ogni provvedimento necessario a garantire che sia preservata l'unità del paese nell'interesse della sua crescita sociale ed economica e della sua stabilità nonché della dignità e dei diritti umani del suo popolo; invita il governo kenyota, i leader dell'opposizione e i maggiori rappresentanti delle fedi religiose ad affrontare i problemi delle storiche lagnanze di emarginazione, dei divari regionali all'interno del paese e della discriminazione istituzionale, e a garantire che le operazioni antiterrorismo abbiano per bersaglio solo gli autori dei reati e non più ampie comunità etniche e religiose;

15. ricorda al Servizio europeo per l'azione esterna e agli Stati membri l'impegno da loro assunto, nell'ambito del piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia

adottato nel giugno 2012, volto a garantire che la questione dei diritti umani sia presa in considerazione in tutti i tipi di dialogo sulla lotta al terrorismo con i paesi terzi;

16. chiede all'UE di attuare un programma concernente le missioni di formazione militare in Kenya e di fornire attrezzature moderne, collaborando con le forze militari e di polizia del Kenya e istruendo queste ultime al fine di contrastare il terrorismo e impedire l'espansione di al-Shabaab;

17. esorta il governo kenyota a compiere ogni sforzo necessario per conformarsi allo Stato di diritto, ai diritti umani, ai principi democratici e alle libertà fondamentali, e invita l'UE a guidare i suoi partner internazionali lungo questo percorso e a raccogliere un contributo finanziario per rafforzare i programmi esistenti in materia di governance, onde garantire la sicurezza nazionale e apportare pace e stabilità al paese e alla regione; afferma con determinazione che la spirale di violenza di al-Shabaab va affrontata insieme ai paesi vicini; chiede che l'UE fornisca tutto il sostegno necessario, finanziario, logistico e di esperti, compresa la possibilità di ricorrere al Fondo per la pace in Africa e agli strumenti UE di gestione delle crisi;

18. invita le forze di sicurezza kenyote a garantire risposte legittime nell'ambito del contrasto alla minaccia terroristica; chiede al governo kenyota di garantire la sicurezza e la protezione dei campi profughi situati nel suo territorio, conformemente al diritto internazionale;

19. sottolinea che il terrorismo internazionale è finanziato attraverso il riciclaggio illegale di denaro, le richieste di riscatto, le estorsioni, il traffico di droga e la corruzione; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi in materia di condivisione delle informazioni legate al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;

20. ribadisce il proprio sostegno a tutte le iniziative volte a favorire il dialogo e il rispetto reciproco tra comunità religiose e di altro tipo; invita tutte le autorità religiose a promuovere la tolleranza e ad adottare iniziative contro l'odio e la radicalizzazione violenta ed estremista;

21. denuncia il fatto che gli istituti di istruzione e gli edifici scolastici siano diventati un bersaglio degli attacchi terroristici, il cui scopo è mettere a repentaglio l'istruzione e la dignità di tutti i cittadini, come pure generare sfiducia e divisione fra comunità; rammenta il rapimento e la scomparsa, avvenuti nel 2014 e condannati in tutto il mondo, di ragazze cristiane dal villaggio nigeriano di Chibok ad opera del gruppo terroristico di matrice jihadista Boko Haram;

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo del Kenya, alle istituzioni dell'Unione africana, all'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD), al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.

Fonte: www.europarl.europa.eu

Parlamento europeo, Risoluzione del 9 giugno 2015 sulla strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015 (2014/2152(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) nonché l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),

– vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW),

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1949 per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione,

– visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate alla quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino +5 (2000), Pechino +10 (2005) e Pechino +15 (2010) e il documento finale della conferenza di revisione di Pechino +20,

– visto il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile,

– visto il regolamento (CE) n. 1567/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sul sostegno alle politiche e alle azioni riguardanti la salute e i diritti riproduttivi e sessuali nei paesi in via di sviluppo,

– vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI2,

– vista la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo³,

– vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI4,

– vista la direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio⁵,

– vista la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BusinessEurope, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE⁶,

- vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)⁷,
- vista la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)⁸,
- viste la direttiva 2004/113/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e la sentenza pronunciata in materia dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 1° marzo 2011 nella causa Test-Achats (C-236/09)⁹,
- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),
- visto il patto europeo per la parità di genere (2011-2020), adottato dal Consiglio europeo nel marzo 2011,
- vista la comunicazione della Commissione, del 5 marzo 2010, dal titolo “Maggiore impegno verso la parità tra donne e uomini – Carta per le donne” (COM(2010)0078),
- vista la comunicazione della Commissione, del 21 settembre 2010, dal titolo “Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015” (COM(2010)0491),
- vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo “Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” (COM(2010)2020),
- vista la comunicazione della Commissione, del 20 settembre 2011, dal titolo “Sostenere la crescita e l'occupazione – Un progetto per la modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore in Europa” (COM(2011)0567),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 16 settembre 2013, sulla revisione intermedia della strategia per la parità tra donne e uomini (2010-2015) (SWD(2013)0339),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, dell'8 marzo 2010, relativo al piano d'azione dell'UE sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo (2010-2015) (SWD(2010)0265),
- viste le conclusioni del Consiglio “Occupazione, politica sociale, salute e consumatori” del 19 e 20 giugno 2014,
- visto lo studio del dipartimento tematico C del Parlamento europeo dal titolo “Study on the Evaluation of the Strategy for Equality between Women and Men 2010-2015 as a contribution to achieve the goals of the Beijing Platform for Action” (Studio sulla valutazione della strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 quale contributo al raggiungimento degli obiettivi della piattaforma d'azione di Pechino), pubblicato nel 2014,
- vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) dal titolo “Violence against women: An EU-wide survey: Main results” (Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea - Risultati principali), pubblicata nel marzo 2014,
- vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) dal titolo “Discrimination against and living conditions of Roma women in 11 EU Member States” (Discriminazione e condizioni di vita delle donne rom in 11 Stati membri dell'UE), pubblicata nell'ottobre 2014,
- vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) dal titolo “Being Trans in the EU - Comparative analysis of the EU LGBT

survey data" (Essere trans nell'UE - Analisi comparativa dei dati del sondaggio LGBT nell'UE), pubblicata nel dicembre 2014,

- viste le sue risoluzioni del 15 giugno 1995 sulla quarta Conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino: lotta per la parità, lo sviluppo e la pace, del 10 marzo 2005 sul seguito della quarta Conferenza mondiale sulla piattaforma d'azione per le donne (Pechino +10) e del 25 febbraio 2010 su Pechino +15 – Programma d'azione delle Nazioni Unite a favore della parità tra gli uomini e le donne,

- viste le sue risoluzioni del 10 febbraio 2010 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2009, dell'8 marzo 2011 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2010, del 13 marzo 2012 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2011, nonché del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013,

- vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sull'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore,

- vista la sua risoluzione del 12 marzo 2013 sull'eliminazione degli stereotipi di genere nell'Unione europea,

- viste le sue risoluzioni del 17 giugno 2010 sugli aspetti di genere della recessione economica e della crisi finanziaria e del 12 marzo 2013 sull'impatto della crisi economica sull'uguaglianza di genere e i diritti della donna,

- vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla 57a sessione della commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze,

- vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore,

- vista la sua risoluzione del 20 novembre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in borsa e relative misure,

- vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne,

- vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2014,

- visto l'articolo 52 del suo regolamento,

- vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0163/2015),

A. considerando che il diritto alla parità di trattamento è un diritto fondamentale riconosciuto dai trattati dell'Unione, emblematico e profondamente radicato nella società europea, imprescindibile per l'ulteriore sviluppo di quest'ultima, che dovrebbe applicarsi tanto nella legislazione, nella pratica e nella giurisprudenza quanto nella vita reale;

B. considerando che l'Unione ha storicamente compiuto passi importanti nei confronti del potenziamento dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere, ma che negli ultimi decenni si è assistito a un rallentamento in tutta l'Unione dell'azione politica e della riforma per quanto concerne l'uguaglianza di genere; che la precedente strategia della Commissione è stata eccessivamente debole e non si è tradotta in misure sufficienti a favore dell'uguaglianza di genere; che la strategia successiva dovrà

dare nuovo slancio e realizzare azioni concrete per rafforzare i diritti delle donne e promuovere l'uguaglianza di genere;

C. considerando che con la precedente strategia della Commissione sono stati raggiunti alcuni degli obiettivi stabiliti, ma non la completa parità di genere; che spesso in tale strategia mancavano riferimenti all'interazione tra le diverse forme di discriminazione, come pure la definizione di obiettivi precisi e di misure di valutazione efficaci, mentre l'integrazione della dimensione di genere ha continuato a essere applicata soltanto in misura limitata;

D. considerando che l'uguaglianza di genere costituisce un valore fondamentale dell'Unione sancito dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali, e che l'Unione si è assunta il compito specifico di inserirla in tutte le sue attività; che l'uguaglianza di genere è un obiettivo strategico imprescindibile per il conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione, come quello riguardante la partecipazione al mercato del lavoro perseguito nel quadro della strategia Europa 2020, ed è altresì una fondamentale risorsa economica per favorire una crescita economica equa e inclusiva; che la riduzione delle disparità a livello professionale è un obiettivo non soltanto in termini di parità di trattamento, ma anche di efficienza e fluidità del mercato del lavoro;

E. considerando che il divario a livello di istruzione, occupazione, salute e discriminazione tra i rom e la società in generale continua a essere profondo e che la situazione delle donne rom nell'Unione è addirittura peggiorata a causa delle forme multiple di discriminazione basate sia sull'etnia che sul sesso;

F. considerando che la situazione economica e politica in Europa può solo essere migliorata, mentre le conseguenze del cambiamento demografico possono essere fermate se si sfruttano il talento e le potenzialità di tutte le donne e di tutti gli uomini;

G. considerando che non si può continuare a restare ancorati a modelli economici ridondanti e non sostenibili dal punto di vista ambientale, che seguono una ripartizione del lavoro basata sul genere obsoleta e superata grazie all'ingresso delle donne nel mercato del lavoro; che è necessario elaborare un modello nuovo e socialmente sostenibile basato sulla conoscenza e sull'innovazione, che integri l'intera gamma delle competenze femminili nel tessuto produttivo, anche mettendo in discussione talune norme settoriali e i fattori che attribuiscono a uomini e donne incarichi diversi, che ripristini l'equilibrio delle responsabilità tra uomini e donne nella sfera pubblica e privata e concili la vita personale con quella professionale sia dei lavoratori che delle lavoratrici;

H. considerando che fornire accesso a servizi a costi contenuti e di qualità per la cura dell'infanzia e per l'assistenza ad anziani e ad altre persone a carico è essenziale per assicurare l'equa partecipazione degli uomini e delle donne al mercato del lavoro, all'istruzione e alla formazione;

I. considerando che la piattaforma d'azione di Pechino celebra quest'anno il suo ventesimo anniversario e che i suoi obiettivi e la sua completa attuazione risultano più attuali che mai;

J. considerando che la violenza contro le donne, sia essa fisica, sessuale o psicologica, rappresenta un grande ostacolo all'uguaglianza tra uomini e donne e continua a essere la più diffusa violazione dei diritti umani che colpisce tutti i livelli della società, ma è anche uno dei reati meno denunciati; che, nonostante le misure adottate per contrastarla, secondo l'indagine condotta dalla FRA nel marzo 2014, il 55% delle donne ha subito nel corso della sua vita una o più forme di molestie sessuali, mentre il 33% delle donne subisce violenze fisiche e/o sessuali fin dai 15 anni di età; che una vita priva di violenza è una condizione essenziale per la piena partecipazione

alla società ed è necessario introdurre misure rigorose per combattere la violenza contro le donne;

K. considerando che la prostituzione forzata è una forma di violenza che colpisce soprattutto le donne più vulnerabili, è legata principalmente alle reti della criminalità organizzata e alla tratta di esseri umani ed è un ostacolo alla parità tra donne e uomini;

L. considerando che le donne, a causa delle strutture tradizionali e dei disincentivi fiscali, hanno finito per costituire una fonte di reddito secondaria, status che si traduce in segregazione verticale e orizzontale sul mercato del lavoro, periodi di interruzione dell'attività professionale e disparità retributiva fondata sul genere; che inoltre il lavoro domestico, di cura e di assistenza ai bambini, agli anziani e ad altre persone a carico non remunerato è svolto molto più spesso dalle donne, alle quali resta pertanto meno tempo a disposizione per intraprendere un'attività lavorativa retribuita, il che a sua volta porta a percepire una pensione considerevolmente più bassa – ragion per cui la conciliazione tra vita professionale e familiare (anche per contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020) dovrebbe continuare a essere sostenuta da provvedimenti concreti, prevedendo in particolare un maggiore coinvolgimento degli uomini;

M. considerando che il tasso di occupazione femminile è pari al 63% o al 53,5% se l'occupazione è misurata in termini di posizioni equivalenti a tempo pieno; che il divario retributivo di genere si attesta al 16,4%, mentre quello pensionistico di genere ammonta mediamente al 39%; che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro non sempre si traduce in ruoli di influenza, posizioni di potere e ruoli decisionali, che sono ricoperti prevalentemente dagli uomini, il che limita la possibilità delle donne di esercitare influenza ed è segno di deficit democratico nel processo decisionale, dato che le donne costituiscono metà della popolazione; che la promozione dell'uguaglianza di genere va oltre il divieto di discriminazione sulla base del genere e che le misure positive a favore delle donne si sono dimostrate fondamentali per il pieno inserimento di queste ultime nel mercato del lavoro, nel processo decisionale politico ed economico e nella società in generale; che l'esclusione delle donne dalle posizioni di potere e dagli organi decisionali si ripercuote negativamente sulla loro capacità di influenzare sia il loro stesso sviluppo e la loro stessa emancipazione che lo sviluppo della società;

N. considerando le quote di genere e le liste chiuse nel processo decisionale politico si sono rivelate estremamente efficaci nel contrastare la discriminazione e gli squilibri di potere legati al genere, come pure nel migliorare la rappresentanza democratica negli organi decisionali politici;

O. considerando che la mancata promozione di politiche finalizzate all'equilibrio tra vita professionale e privata, l'insufficiente promozione di un orario di lavoro flessibile, specialmente per gli uomini, nonché il basso tasso di utilizzo del congedo parentale e di paternità rappresentano ostacoli considerevoli per l'indipendenza economica delle donne e per l'equa divisione delle responsabilità familiari e domestiche;

P. considerando che la povertà in Europa ha troppo spesso il volto di una donna, tra cui in particolare quello di madri single, donne con disabilità, donne giovani e meno giovani, donne migranti e donne appartenenti a minoranze etniche, le quali sono tutte colpite dalla povertà e dall'esclusione sociale, situazione inasprita ulteriormente dalla crisi e da specifiche misure di austerità, che non dovrebbero giustificare un minore impegno a favore dell'uguaglianza, nonché da lavori precari e a tempo parziale, dalla riduzione di salari e pensioni, dalla difficoltà di accedere ai servizi sociali e sanitari di base e dal fatto che sono soprattutto i posti di lavoro nel settore pubblico e i servizi

nel campo dell'assistenza a essere soggetti a tagli, situazione che rende la prospettiva dell'uguaglianza di genere ancora più importante;

Q. considerando che le donne delle zone rurali sono maggiormente colpite dalle discriminazioni multiple e dagli stereotipi di genere rispetto a quelle delle zone urbane e che il tasso di occupazione delle prime è molto più basso rispetto a quello delle donne che vivono nelle città; che le zone rurali risentono dell'assenza di opportunità di lavoro di elevata qualità; che, inoltre, molte donne non risultano essere mai attive nel mercato del lavoro ufficiale e pertanto non sono né iscritte ai centri per l'impiego né prese in considerazione nelle statistiche sulla disoccupazione, con conseguenti problemi finanziari e giuridici specifici per quanto riguarda l'accesso ai congedi di maternità e di malattia, l'acquisizione di diritti pensionistici e l'accesso alla sicurezza sociale, nonché difficoltà in caso di divorzio;

R. considerando che i tradizionali ruoli e stereotipi di genere influenzano ancora profondamente la ripartizione dei compiti in famiglia, nell'istruzione, nella carriera professionale, nel lavoro e nella società in generale;

S. considerando che gli stereotipi di genere e le strutture tradizionali incidono negativamente sulla salute e sull'accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, i quali sono diritti umani fondamentali e pertanto non dovrebbero mai essere limitati; che il diritto a esercitare il controllo sul proprio corpo e il diritto all'autodeterminazione sono condizioni imprescindibili per l'uguaglianza universale;

T. considerando che nel mondo una coppia su sei ha problemi di infertilità di qualche tipo; che la Commissione dovrebbe proporre una nuova analisi comparativa della fecondazione medicalmente assistita nell'UE visto che lo studio del 2008 (SAN-CO/2008/C6/051), che all'epoca aveva messo in luce le significative disuguaglianze nell'accesso alle cure per la fertilità, risulta ormai datato;

U. considerando che esistono ancora istituti di istruzione che applicano la segregazione dei sessi e che spesso i materiali didattici contengono stereotipi che contribuiscono a perpetuare la separazione dei ruoli tradizionali attribuiti a ragazze e ragazzi, il che si ripercuote negativamente sulle loro possibilità di scelta; che tali modelli vengono ulteriormente rafforzati soprattutto dalle rappresentazioni e dall'immagine delle donne diffuse dai mezzi di comunicazione, dal materiale disponibile su Internet e dalla pubblicità;

V. considerando che oggi i transgender sono frequentemente vittime di discriminazione, molestie e violenze nell'UE a causa della loro identità o espressione di genere;

W. considerando che l'Unione ha una responsabilità e funge anche da modello per quanto concerne l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne, che dovrebbero diventare un elemento fondamentale delle sue azioni esterne; che l'uguaglianza di genere, la lotta contro la violenza basata sul genere e l'emancipazione femminile sono essenziali per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo internazionali e per il successo delle politiche dell'UE in materia di affari esteri, cooperazione allo sviluppo e commercio internazionale; che le donne non solo sono più vulnerabili agli effetti dell'energia, dell'ambiente e del cambiamento climatico, ma sono anche attori efficienti rispetto alle strategie di mitigazione e adattamento, nonché motore per un modello di crescita equo e sostenibile;

X. considerando che i meccanismi istituzionali costituiscono una base necessaria per la realizzazione dell'uguaglianza di genere; che tale uguaglianza deve anche essere considerata un importante aspetto trasversale di tutti i settori politici dell'UE e degli Stati membri, assieme ai concetti di integrazione della dimensione di genere, bilancio di genere e valutazione d'impatto di genere;

Y. considerando che i dati disaggregati per genere costituiscono uno strumento essenziale per realizzare un reale progresso e valutare efficacemente i risultati;

Z. considerando che negli ultimi anni i movimenti contrari all'uguaglianza di genere hanno ottenuto consensi pubblici in vari Stati membri e hanno tentato di rafforzare i tradizionali ruoli di genere, mettendo in discussione i successi raggiunti finora in materia di uguaglianza di genere;

Aa. considerando che le sfide in atto e l'esperienza acquisita hanno dimostrato che la mancanza di coerenza strategica fra i vari settori ha impedito di realizzare l'uguaglianza di genere in passato, e che è necessario destinare risorse adeguate e giungere a un coordinamento, una diffusione e una promozione migliori dei diritti delle donne, alla luce delle diverse realtà;

Raccomandazioni generali

1. invita la Commissione a elaborare e adottare una nuova strategia specifica per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere in Europa, che miri a creare pari opportunità e si basi sui settori prioritari della strategia precedente, nell'ottica di porre fine a tutte le forme di discriminazione a cui le donne sono esposte nel mercato del lavoro per quanto riguarda retribuzioni, pensioni, processo decisionale, accesso a beni e servizi e conciliazione tra vita familiare e professionale, come pure a tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, nonché al fine di eliminare le strutture e le pratiche discriminatorie connesse al genere; sottolinea che la nuova strategia per i diritti delle donne e la parità di genere deve tenere debitamente conto delle forme multiple e intersettoriali di discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, che trovano origine in fattori comuni ma hanno conseguenze diverse sulle donne, e prevedere azioni specifiche per rafforzare i diritti di diversi gruppi di donne, tra cui le donne con disabilità, le donne migranti e appartenenti a minoranze etniche, le donne rom, le donne anziane, le madri sole e le LGBTI;

2. invita inoltre la Commissione a mettere a punto misure volte a eliminare le discriminazioni nei confronti di tutte le donne nella loro diversità, nel quadro di una strategia più ampia contro la discriminazione e di una tabella di marcia specifica e particolare per le persone LGTBI; a tale proposito, esorta il Consiglio a raggiungere quanto prima una posizione comune sulla proposta di direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale che, dalla sua approvazione da parte del Parlamento europeo ad aprile 2009, risulta bloccata;

3. deplora che la strategia per la parità tra uomini e donne 2010-2015 non affronti in modo specifico la questione della disabilità, nonostante il fatto che le donne disabili si trovino spesso in una posizione più svantaggiata rispetto agli uomini con disabilità e siano maggiormente esposte al rischio di povertà e di esclusione sociale; invita pertanto la Commissione a rispondere alle esigenze delle donne con disabilità per assicurare una loro maggiore partecipazione al mercato del lavoro; si rammarica in questo contesto che la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 non comprenda nemmeno una prospettiva di genere integrata o un capitolo separato sulle politiche in materia di disabilità specifiche di genere;

4. invita la Commissione a coinvolgere in maniera strutturata la società civile e le parti sociali nell'elaborazione e nella valutazione continua della strategia;

5. chiede agli Stati membri di rafforzare e far rispettare il pieno esercizio della contrattazione collettiva nei settori privato e pubblico, quale strumento indispensabile

per la regolamentazione dei rapporti di lavoro, la lotta alle discriminazioni salariali e la promozione dell'uguaglianza;

6. invita la Commissione, nel valutare l'applicazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, a tenere conto dei casi di discriminazione;

7. invita la Commissione a chiarire il ruolo che auspica sia svolto dall'UE nel mondo e in cooperazione con gli Stati membri, incluse le rispettive autorità competenti, per quanto riguarda la promozione della parità di genere, sia all'interno che all'esterno dei confini dell'Unione, e a perseguire tali obiettivi sia attraverso il concetto di integrazione della dimensione di genere in tutti i settori, sia attraverso singole misure mirate e concrete; sottolinea che è necessario integrare la prospettiva di genere e la lotta contro la violenza di genere nella politica esterna, nella politica di cooperazione allo sviluppo e nella politica di commercio internazionale dell'UE, assicurando al contempo le risorse umane e gli strumenti finanziari necessari;

8. si rammarica ancora una volta del fatto che la strategia Europa 2020 non includa una soddisfacente prospettiva di genere e, pertanto, invita la Commissione e il Consiglio a provvedere all'integrazione dell'uguaglianza di genere in tutti i programmi e in tutte le azioni e le iniziative intraprese nel quadro di detta strategia e a introdurre nella strategia un pilastro specifico per la parità tra donne e uomini, a considerare gli obiettivi della futura strategia come una componente del semestre europeo e a includere una prospettiva di genere nelle raccomandazioni specifiche per paese e nell'analisi annuale della crescita;

9. invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere, analizzare e pubblicare dati statistici affidabili e disaggregati per genere e indicatori della parità di genere in tutti gli ambiti strategici e a tutti i livelli di governance, basandosi sul lavoro svolto dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e dall'Agenzia europea per i diritti fondamentali, nell'ottica di valutare la concezione e l'applicazione delle strategie per l'uguaglianza di genere nell'Unione e negli Stati membri, aggiornare dette strategie e valutare l'applicazione dell'integrazione delle tematiche di genere in tutte le pertinenti politiche nazionali e dell'UE e, ove possibile, a disaggregare ulteriormente tali dati sulla base dell'origine razziale o etnica, della religione o del credo e della disabilità, al fine di consentire un'analisi intersettoriale per tutti gli ambiti strategici, documentando così le forme multiple di discriminazione di cui sono vittima determinati gruppi di donne; incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad avviare valutazioni d'impatto delle politiche degli Stati membri sul genere, specialmente nell'ambito di proposte di riforma del lavoro e delle pensioni;

10. invita la Commissione a elaborare la strategia sotto forma di piano d'azione concreto, con una chiara definizione delle parti interessate responsabili, garantendo che tenga conto in particolare delle specifiche raccomandazioni formulate in appresso per quanto riguarda i seguenti settori: violenza nei confronti delle donne; lavoro e orari; partecipazione delle donne ai processi di gestione e decisione; risorse finanziarie; salute; sapere, istruzione e mezzi di comunicazione; situazione a livello globale; meccanismi istituzionali e integrazione della dimensione di genere; sottolinea la necessità di proporre, laddove applicabile e rispettando appieno le competenze dell'UE, soluzioni legislative per rafforzare il quadro giuridico per la parità tra donne e uomini;

Violenza nei confronti delle donne e violenza di genere

11. ribadisce il suo appello alla Commissione, già lanciato nella risoluzione del 25

febbraio 2014 contenente raccomandazioni in materia di lotta alla violenza contro le donne, affinché presenti una proposta di atto legislativo che preveda un sistema coerente per la raccolta di statistiche e un approccio rafforzato degli Stati membri alla prevenzione e alla repressione di tutte le forme di violenza nei confronti di donne e ragazze e della violenza di genere, e che faciliti inoltre l'accesso alla giustizia;

12. chiede alla Commissione di includere nella futura strategia una definizione di violenza di genere conforme alle disposizioni della direttiva 2012/29/UE e di presentare quanto prima una strategia globale in materia di violenza contro donne e ragazze e violenza di genere che contenga un atto legislativo vincolante; invita il Consiglio ad attivare la "clausola passerella" e ad adottare una decisione unanime che inserisca la violenza di genere fra i reati elencati all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE;

13. invita la Commissione a valutare la possibilità che l'Unione aderisca alla Convenzione di Istanbul e ad avviare tale procedura quanto prima, nonché a promuovere, attraverso la nuova strategia, la ratifica della convenzione di Istanbul da parte degli Stati membri e ad adoperarsi attivamente per combattere la violenza contro le donne e le ragazze; chiede agli Stati membri di firmare e ratificare quanto prima la Convenzione di Istanbul;

14. invita nuovamente la Commissione a dichiarare il 2016 Anno europeo della lotta alla violenza contro le donne, un anno durante il quale occorre dare priorità alla promozione di strategie lungimiranti ed efficaci per ridurre significativamente la violenza contro donne e ragazze;

15. invita l'UE a sostenere gli Stati membri nell'elaborazione di campagne e strategie contro le molestie quotidiane ai danni delle donne nei luoghi pubblici e a garantire lo scambio delle migliori pratiche tra i diversi Stati membri;

16. ritiene che sia assolutamente necessario continuare a monitorare il recepimento e l'attuazione della direttiva che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, del regolamento sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile e della direttiva sull'ordine di protezione europeo fino al 2015 e oltre;

17. chiede alla Commissione di includere nella strategia campagne di "tolleranza zero" e di appoggiare gli Stati membri nel sensibilizzare maggiormente la società alla problematica della violenza contro le donne e nella promozione di campagne di sensibilizzazione annuali sulle cause della violenza e degli abusi, nonché sulla prevenzione, l'accesso alla giustizia e il sostegno alle vittime; sottolinea l'importanza di includere l'intera società, in particolare gli uomini e, più specificamente, i ragazzi, nella lotta alla violenza contro le donne; esorta altresì la Commissione a dare seguito alle sue iniziative nell'ambito della lotta alle mutilazioni genitali femminili;

18. sottolinea che, per combattere in modo efficace la violenza contro le donne e l'impunità, occorre cambiare l'atteggiamento nei confronti di donne e ragazze nella società, laddove troppo spesso le donne sono rappresentate in ruoli subordinati e la violenza nei loro confronti è troppo spesso tollerata o sottovalutata; invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nelle loro azioni finalizzate a prevenire e combattere la violenza nelle sue molteplici forme e cause e a proteggere le donne vittime di abusi, nonché ad adottare da un lato misure specifiche per ciascuno dei diversi aspetti, come un maggiore appoggio ai centri di accoglienza delle donne e alle organizzazioni di sostegno alle donne vittime della violenza di genere, e dall'altro misure preventive, come la lotta agli stereotipi di genere e ai comportamenti socio-culturali discriminatori già in tenera età e l'imposizione di pene agli aggressori;

19. rileva che la femminilizzazione della povertà può avere come conseguenza un aumento della tratta delle donne, dello sfruttamento sessuale e della prostituzione forzata, nonché una maggiore dipendenza finanziaria delle donne; invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare i motivi che spingono le donne a prostituirsi e le modalità per scoraggiare la domanda; sottolinea l'importanza di programmi per l'abbandono della prostituzione;

20. sottolinea l'importanza di una formazione sistematica del personale qualificato incaricato dell'assistenza alle donne vittime di violenza fisica, sessuale o psicologica; ritiene che tale formazione sia indispensabile per gli operatori di prima e di seconda linea, compresi i servizi sociali di emergenza e i servizi in ambito medico, della protezione civile e del mantenimento dell'ordine;

21. invita gli Stati membri a dare piena attuazione alla direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani ed esorta la Commissione a valutarne e monitorarne l'attuazione e a identificare le migliori pratiche che gli Stati membri dovrebbero condividere nell'ottica dell'adozione di una nuova strategia di lotta alla tratta degli esseri umani una volta che quella attuale giungerà a scadenza nel 2016, garantendo che tale nuova strategia includa una prospettiva di genere e conferisca priorità ai diritti delle vittime della tratta, prevedendo un pilastro specifico dedicato alla tratta ai fini di sfruttamento sessuale e prestando particolare attenzione ai nuovi metodi della tratta che si stanno sviluppando in seguito alla soppressione di altri metodi più consolidati, nonché ad assicurare che tutte le politiche, i bilanci e i risultati degli Stati membri legati all'elaborazione della strategia siano trasparenti e accessibili;

22. invita la Commissione ad assistere gli Stati membri garantendo che le vittime di atti persecutori (stalking), quando si spostano da uno Stato membro all'altro, possano beneficiare della tutela prevista dalle attuali misure quali l'ordine di protezione europeo, il regolamento sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile e la direttiva dell'UE sulle vittime, nonché a valutare ulteriori misure per migliorare la protezione delle vittime di stalking, considerando che i dati indicano che il 18% delle donne nell'UE è stata vittima di stalking dall'età di 15 anni e che una vittima su cinque ha affermato che tali comportamenti abusivi sono durati due o più anni;

23. invita la Commissione ad assistere le autorità competenti degli Stati membri nell'elaborazione dei rispettivi programmi d'azione in materia di parità di genere e a prestare particolare attenzione alle nuove forme di violenza contro le donne e le ragazze quali le molestie on-line (cyber harassment), le persecuzioni on-line (cyber stalking) e il bullismo online (cyber bullying), nonché a realizzare valutazioni continue; sottolinea altresì, in tale contesto, l'importanza di una stretta cooperazione con la società civile, al fine di individuare i settori problematici in una fase precoce e contrastarli in modo più efficace.

24. invita la Commissione a provvedere affinché gli Stati membri consentano il pieno riconoscimento giuridico del genere preferito da una persona, inclusi il cambio del nome di battesimo, del numero di previdenza sociale e di altri indicatori del genere sui documenti di identità;

25. esorta nuovamente la Commissione a istituire quanto prima, presso l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, un osservatorio europeo della violenza contro le donne, diretto da un coordinatore europeo in materia di prevenzione della violenza contro donne e ragazze;

Lavoro e orari

26. invita la Commissione a prestare particolare attenzione, nella nuova strategia, alle diverse possibilità di conciliazione tra vita familiare e professionale; deplora a tal riguardo la situazione di stallo in cui si trovano i negoziati per l'adozione della direttiva sulla tutela della maternità, ribadendo la sua piena disponibilità a cooperare; nel frattempo, invita gli Stati membri a garantire la protezione dei diritti relativi alla maternità, ad adottare misure per impedire il licenziamento ingiusto delle lavoratrici durante la gravidanza e a proteggere donne e uomini con responsabilità familiari da ingiusto licenziamento;

27. richiama l'attenzione sul fatto che, nonostante i finanziamenti disponibili a livello dell'Unione, alcuni Stati membri hanno operato tagli di bilancio che si stanno ripercuotendo sulla disponibilità, sulla qualità e sui costi dei servizi di assistenza all'infanzia, pregiudicando così la conciliazione tra vita familiare e professionale, con conseguenze negative in particolare per le donne; esorta la Commissione a monitorare il conseguimento degli obiettivi di Barcellona e a continuare a sostenere gli Stati membri nella creazione di strutture per l'infanzia di elevata qualità, a prezzi accessibili e con orari di apertura adeguati, nonché a sviluppare successivamente nuovi obiettivi nel campo delle strutture di custodia dei bambini; sottolinea in questo contesto l'importanza di aumentare la disponibilità, la qualità e l'accessibilità dei servizi di cura e assistenza a prezzi accessibili per bambini, anziani e persone che necessitano di cure speciali, inclusa l'assistenza delle persone a carico, garantendo che la disponibilità di detti servizi sia compatibile con gli orari di lavoro a tempo pieno sia delle donne che degli uomini; osserva che il miglioramento dei servizi di asili nido e scuola materna dipende non solo dalle politiche pubbliche necessarie, ma anche da incentivi alle imprese affinché propongano simili soluzioni;

28. sottolinea l'importanza di modalità di lavoro flessibili per la conciliazione tra vita familiare e professionale per le donne e gli uomini, purché il lavoratore compia la sua scelta liberamente, e incarica la Commissione di incentivare e coordinare lo scambio delle migliori pratiche; sottolinea in questo contesto la necessità di condurre campagne di sensibilizzazione per quanto riguarda l'equa suddivisione dei lavori domestici e dei compiti di assistenza e cura, di migliorare gli investimenti nelle infrastrutture di assistenza, di incoraggiare la partecipazione degli uomini e di introdurre un congedo di paternità di almeno 10 giorni, nonché di garantire la possibilità per entrambi i genitori di usufruire di un congedo parentale, ma prevedendo forti incentivi per i padri, come un congedo parentale non trasferibile; sottolinea che il congedo parentale paritario arreca benefici a tutti i componenti di una famiglia e può fungere da incentivo per ridurre la discriminazione a esso associata;

29. invita ad adottare i provvedimenti necessari per favorire maggiori tassi di occupazione tra le donne, come servizi di custodia dei bambini e di assistenza a prezzi accessibili, adeguati regimi di congedo di maternità, di paternità e parentale, nonché la flessibilità dell'orario e del luogo di lavoro; sottolinea l'importanza di condizioni di lavoro buone e sicure per la conciliazione tra vita professionale e privata per le donne e gli uomini e invita la Commissione a incentivare e coordinare il rafforzamento dei diritti dei lavoratori per una maggiore uguaglianza di genere; pone in evidenza che il miglioramento dell'equilibrio tra vita familiare, privata e professionale è un elemento importante per la ripresa economica, la demografia sostenibile e il benessere personale e sociale e osserva che la partecipazione paritaria di uomini e donne al mercato del lavoro potrebbe accrescere significativamente il potenziale economico dell'Unione, confermando al contempo la sua natura equa e inclusiva; segnala che,

secondo le proiezioni dell'OCSE, la totale convergenza dei tassi di partecipazione si tradurrebbe in un aumento del 12,4 % del PIL pro capite entro il 2030; precisa che, sebbene il lavoro a tempo parziale, svolto prevalentemente da donne, può agevolare la conciliazione tra vita familiare e professionale, è altrettanto vero che esso comporta minori possibilità di carriera, retribuzioni e pensioni più basse, sottoutilizzo del capitale umano e, pertanto, minore crescita economica e prosperità;

30. sottolinea l'importanza di invitare l'EIGE a una raccolta di dati esaurienti suddivisi per genere relativamente alla ripartizione del tempo dedicato al lavoro domestico e ai compiti di assistenza e cura e al tempo libero, con l'obiettivo di effettuare valutazioni periodiche;

31. raccomanda, dal momento che la composizione e la definizione delle famiglie si evolve nel tempo, che le normative in ambito familiare e lavorativo siano rese più complete per quanto concerne le famiglie monoparentali e genitorialità LGBT;

32. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la voce delle donne nel dialogo sociale e la rappresentanza delle donne nei sindacati in tutti i settori;

33. esorta la Commissione, nel quadro della strategia, a incoraggiare gli Stati membri a ratificare la convenzione n. 189 dell'Organizzazione internazionale del lavoro al fine di rafforzare i diritti di coloro che si occupano di lavori domestici e assistenza in Europa;

34. invita la Commissione a sostenere le autorità competenti degli Stati membri nella creazione di incentivi per i datori di lavoro affinché trasformino il lavoro informale in lavoro regolare; mette in evidenza gli elevati livelli di lavoro non dichiarato ravvisabili soprattutto nei settori con una prevalenza di lavoro femminile, come il lavoro domestico presso privati; esorta gli Stati membri a contrastare il lavoro precario e il lavoro non dichiarato delle donne in quanto fenomeno che contribuisce alla piena deregolamentazione delle strutture retributive delle lavoratrici determinando un aumento della povertà femminile, in particolare in età avanzata, con un impatto negativo sulla sicurezza sociale delle donne e sui livelli di PIL dell'UE, nonché a garantire un'adeguata protezione sociale a tutti i lavoratori; chiede la rapida creazione di una piattaforma europea nell'ottica di evitare e scoraggiare il lavoro sommerso in modo più efficace;

35. sottolinea che la femminilizzazione della povertà è il risultato di diversi fattori, tra cui l'interruzione di carriera delle donne, il divario retributivo (16,4 %) e pensionistico (39 %) tra uomini e donne, le disuguaglianze di genere nella progressione di carriera, il fatto che le donne siano spesso impiegate con contratti atipici (ad esempio il part-time forzato, i contratti interinali o "a zero ore"), la mancanza di uno status previdenziale per le persone che assistono il coniuge che svolge una libera professione e la povertà delle famiglie monoparentali con una donna come capofamiglia; sottolinea che una riduzione dei livelli di povertà per 20 milioni di persone entro il 2020 può essere conseguita mediante politiche di lotta alla povertà e alla discriminazione basate sull'integrazione della dimensione di genere, programmi d'azione che dedichino particolare attenzione alle donne svantaggiate e siano sostenuti da azioni dirette a contrastare la povertà femminile, nonché il miglioramento delle condizioni lavorative nei settori caratterizzati da redditi bassi, in cui le donne sono sovrarappresentate; sottolinea che la discriminazione multipla che le donne si trovano a dover affrontare sulla base della disabilità, dell'origine etnica e razziale, dello status socioeconomico, dell'identità di genere e di altri fattori contribuisce alla femminilizzazione della povertà; evidenzia l'importanza di monitorare gli effetti di genere che l'imposizione fiscale e i modelli di orario lavorativo hanno sulle donne e sulle famiglie;

36. si attende che la Commissione adotti tutte le misure a sua disposizione per garantire la piena attuazione delle direttive dell'UE sulla parità di trattamento tra uomini e donne, anche ad opera delle parti sociali che partecipano ai negoziati sugli accordi collettivi, nonché per favorire il dialogo con le parti sociali onde valutare questioni come la trasparenza retributiva e le condizioni per i contratti di lavoro a orario parziale o a tempo determinato per le donne, incoraggiando altresì la partecipazione femminile ai settori "verdi" e innovativi; sottolinea che le pensioni sono un fattore importante nel determinare l'indipendenza economica dei loro beneficiari e che i divari pensionistici rispecchiano gli svantaggi accumulati di una carriera trascorsa in un mercato del lavoro discriminatorio sul piano del genere; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare opportune misure volte a ridurre il divario pensionistico legato al genere, conseguenza diretta dell'analogo divario retributivo, nonché a valutare l'impatto dei sistemi pensionistici sulle donne, con particolare attenzione ai contratti a tempo parziale e atipici;

37. sottolinea l'importanza di sensibilizzare al concetto di titolarità condivisa a livello di Unione europea al fine di assicurare il pieno riconoscimento dei diritti delle donne nel settore agricolo; esorta la Commissione e gli Stati membri a contribuire alla promozione di una strategia in grado di comportare la creazione di posti di lavoro per le donne delle zone rurali e, implicitamente, di garantire pensioni dignitose per le donne nell'UE che vivono in condizioni precarie, e chiede un sostegno per gli sforzi politici intesi a rafforzare il ruolo delle donne nell'agricoltura e per la loro rappresentanza adeguata in tutti i forum politici, economici e sociali del settore agricolo;

38. invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto degli ostacoli socio-economici incontrati dalle donne in circostanze specifiche, come ad esempio nelle zone rurali, nei settori a prevalenza maschile, in età avanzata, nonché dalle donne con disabilità; sottolinea che la maggiore precarizzazione dell'occupazione femminile rispetto a quella maschile, precarizzazione aggravatasi in ragione della crisi, continua a essere una costante ed esprime preoccupazione circa il numero e la percentuale di donne vittime della povertà lavorativa; ritiene che per favorire il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro occorrono soluzioni politiche multidimensionali, che integrino l'apprendimento permanente, la lotta al lavoro precario e la promozione del lavoro con diritti e prassi differenziate di organizzazione del lavoro; chiede alla Commissione e agli Stati membri di rafforzare una prospettiva di genere in tutti i programmi per la creazione di occupazione, creando posti di lavoro di elevata qualità conformemente all'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso;

39. sottolinea che la crescita economica e la competitività dell'Unione dipendono dalla riduzione del divario esistente tra il livello di istruzione delle donne (che rappresentano il 60 % dei laureati in Europa) e la loro partecipazione e posizione sul mercato del lavoro; evidenzia la necessità di contrastare tutti i fenomeni di segregazione verticale e orizzontale, come la segregazione che limita l'occupazione femminile a certi settori ed esclude le donne dai livelli più elevati della gerarchia aziendale; pone in risalto che la vigente legislazione, caratterizzata da azioni positive in particolare nel settore pubblico di alcuni Stati membri, ha migliorato la parità di genere a livello di primo impiego ma che è necessario estenderla a tutti i livelli di carriera;

Partecipazione ai processi decisionali e imprenditoria femminile

40. precisa che l'aumento di gran lunga maggiore della proporzione di donne nei consigli di amministrazione è stato registrato nei paesi che hanno già adottato una legislazione di quote obbligatorie e che negli Stati membri in cui non sono state

adottate misure vincolanti le imprese sono ancora ben lungi dall'aver conseguito un equilibrio di genere accettabile; sottolinea la necessità di favorire procedure trasparenti nella nomina delle donne a membri non esecutivi dei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa; incoraggia i settori pubblico e privato a prevedere regimi volontari per la promozione delle donne a posizioni dirigenziali; invita la Commissione a includere nella strategia provvedimenti concreti per promuovere la parità di rappresentanza di donne e uomini nelle posizioni dirigenziali e a sostenere il Consiglio durante i negoziati per l'adozione della direttiva sul miglioramento dell'equilibrio di genere negli organi non esecutivi; invita il Consiglio a raggiungere quanto prima una posizione comune sulla presente proposta di direttiva;

41. invita la Commissione a creare incentivi per gli Stati membri affinché garantiscano una più equilibrata rappresentanza delle donne e degli uomini nei consigli comunali e regionali, così come nei parlamenti nazionali e nel Parlamento europeo, e sottolinea al riguardo l'importanza di liste elettorali paritarie guidate di volta in volta da un uomo e da una donna; sottolinea l'importanza delle quote per rafforzare la presenza femminile nei processi decisionali politici; invita tutte le istituzioni dell'UE ad adottare misure interne per rafforzare l'uguaglianza nell'ambito dei propri organi decisionali, proponendo candidati sia femminili che maschili per incarichi di alto livello nell'UE; ritiene che l'uguaglianza debba costituire un obbligo per la Commissione e che la nomina della Commissione sulla base dell'uguaglianza sia un importante indicatore del futuro lavoro in materia;

42. richiama l'attenzione sull'attuale squilibrio nella partecipazione delle donne e degli uomini ai processi decisionali nella politica, nell'amministrazione e in economia e sul fatto che gli ostacoli alla partecipazione femminile possono essere imputati a una combinazione di discriminazione in base al sesso e comportamenti stereotipati che tendono a persistere in seno alle imprese, alla politica e alla società; fa notare che, pur rappresentando il 60 % dei nuovi laureati, le donne sono sottorappresentate in settori come la scienza e la ricerca; chiede alla Commissione e agli Stati membri di sensibilizzare le donne alle possibilità di formazione in tale ambito e di garantire loro le stesse opportunità che hanno gli uomini di accedere alla professione e di farvi carriera; rileva che il percorso professionale delle donne non presenta in generale progressi significativi; invita gli Stati membri a incoraggiare e sostenere le donne affinché intraprendano carriere professionali brillanti, anche mediante azioni positive quali programmi di *networking* e di tutoraggio, nonché creando condizioni adeguate e garantendo le stesse opportunità degli uomini a tutte le età in termini di formazione, avanzamento, riqualificazione e aggiornamento; sottolinea l'importanza delle politiche destinate a garantire la parità di genere sul lavoro, che riconoscano le possibili vulnerabilità delle donne nelle professioni dirigenziali, e la necessità che la Commissione promuova politiche contro le molestie sul luogo di lavoro;

43. sottolinea che, pur rappresentando il 52% della popolazione totale europea, le donne sono soltanto un terzo dei lavoratori autonomi o di coloro che fanno impresa nell'UE; pone l'accento sull'importanza dei programmi di sostegno per le donne nel mondo dell'impresa e per quelle nel mondo scientifico e accademico ed esorta l'UE a sostenere in maniera più concreta tali programmi; invita la Commissione a condurre analisi e formulare proposte sul modo in cui le donne possono essere incentivate a fare impresa; sottolinea che le potenziali imprenditrici, scienziate e docenti universitarie devono essere a conoscenza dei programmi di sostegno e delle possibilità di finanziamento; invita gli Stati membri a favorire misure e azioni di assistenza e consulenza per le donne che decidano di diventare imprenditrici e a incoraggiare

l'imprenditorialità femminile, ad agevolare l'accesso al credito e a ridurre la burocrazia e altri ostacoli alle nuove imprese create da donne;

Risorse finanziarie

44. richiama l'attenzione sul persistente divario retributivo di genere che è rimasto pressoché immutato negli ultimi anni; sottolinea che tale divario retributivo deriva dall'insufficiente partecipazione delle donne al mercato del lavoro, dalla segregazione verticale e orizzontale e dal fatto che i settori in cui le donne sono sovrarappresentate presentano spesso retribuzioni inferiori; invita la Commissione a monitorare l'attuazione della direttiva 2006/54/UE e a presentare provvedimenti specifici, legislativi e non legislativi, che tengano conto delle differenze retributive strutturali al fine di garantire trasparenza retributiva e a imporre sanzioni, riducendo in tal modo il divario retributivo legato al genere, nonché a presentare una relazione annuale sui progressi compiuti in tal senso; incoraggia gli Stati membri a riconoscere le potenzialità insite nella recente direttiva sugli appalti pubblici quale strumento per promuovere e rafforzare la politica di integrazione della dimensione di genere, prendendo in considerazione la possibilità di stabilire requisiti basati sulla legislazione nazionale vigente in materia di parità di trattamento e uguaglianza di genere, quali prerequisiti per gli appalti pubblici, se del caso; invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare se le clausole sociali negli appalti pubblici possano essere utilizzate come strumento potenziale per rafforzare le politiche di inclusione sociale; riconosce che tale idea può essere sviluppata soltanto nel quadro del rispetto del diritto dell'UE in materia di concorrenza;

45. chiede alla Commissione e agli Stati membri di tenere conto degli sviluppi e dei cambiamenti demografici nelle dimensioni e nella composizione dei nuclei familiari in sede di definizione delle loro politiche di bilancio, dei regimi di previdenza sociale e dei servizi pubblici;

46. invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nella lotta alla povertà, che colpisce soprattutto le madri sole e che si è ulteriormente aggravata a causa della crisi, traducendosi in una maggiore emarginazione sociale;

47. invita la Commissione ad aiutare gli Stati membri a utilizzare maggiormente i Fondi strutturali per investire nei servizi pubblici per l'infanzia e nell'assistenza agli anziani, quale strategia di base per accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

48. ribadisce che la direttiva 2006/54/CE, nella sua forma attuale, non è sufficientemente efficace per affrontare il divario retributivo legato al genere e per raggiungere l'obiettivo della parità di genere in materia di occupazione; esorta la Commissione a rivedere quanto prima la presente direttiva;

49. ritiene che le politiche e gli strumenti per la lotta alla disoccupazione giovanile, quali la Garanzia per i giovani e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, debbano rispondere alle esigenze specifiche dei ragazzi e delle ragazze per permettere loro di entrare nel mercato lavoro; osserva che il tasso di giovani donne né occupate né iscritte a corsi di istruzione o formazione (NEET) è superiore a quello degli uomini; chiede altresì la raccolta di dati disaggregati per genere nell'ambito della disoccupazione giovanile, in modo che possano essere messe a punto politiche mirate basate su dati concreti;

50. invita la Commissione a orientare più chiaramente tanto il pacchetto di investimenti deciso nel 2014, quanto la Garanzia per i giovani verso le esigenze particolari e la situazione specifica delle ragazze e delle donne;

51. sottolinea l'importanza dello scambio di esempi di prassi e iniziative eccellenti

al fine di contrastare la tendenza alla dequalificazione delle donne, sviluppandone le competenze o fornire loro una formazione che consenta il reinserimento nel mondo del lavoro dopo essersi dedicate esclusivamente alla cura dei figli e di altre persone a carico; sottolinea inoltre l'importanza di migliorare e agevolare il riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche, onde evitare il sottoutilizzo delle competenze di donne altamente qualificate, il che si verifica abitualmente tra le donne immigrate;

Salute

52. chiede alla Commissione di sostenere gli Stati membri nel garantire servizi di qualità elevata, geograficamente ben ripartiti e agilmente accessibili nei settori della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, dell'interruzione di gravidanza e della contraccezione sicure e legali, nonché dell'assistenza sanitaria in generale;

53. esorta la Commissione europea a inserire la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti nella sua prossima strategia sanitaria dell'UE, al fine di garantire l'uguaglianza di genere e integrare le politiche nazionali in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti;

54. invita gli Stati membri a concentrarsi sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e sulle relative metodologie preventive, nonché sulla prevenzione e la ricerca finalizzate a migliorare la diagnosi precoce di malattie, quali i tumori femminili (al seno, al collo dell'utero e alle ovaie) mediante controlli/check-up (ginecologici) regolari;

55. rinnova l'invito alla Commissione e all'Organizzazione mondiale della sanità a depennare i disturbi dell'identità di genere dall'elenco dei disturbi mentali e comportamentali e a garantire una riclassificazione non patologizzante in sede di negoziati relativi all'undicesima versione della classificazione internazionale delle malattie (ICD-11), nonché a garantire che la diversità di genere nell'infanzia non sia patologizzata;

56. invita la Commissione, riconoscendo l'importanza dei diritti sessuali e riproduttivi, a creare modelli di prassi eccellenti di educazione sessuale per i giovani di tutta Europa;

57. sottolinea la necessità che la Commissione proceda a un audit di genere al fine di garantire che le politiche sanitarie dell'Unione e la ricerca finanziata da quest'ultima si incentrino sempre di più sullo stato di salute e la diagnosi sanitaria delle donne;

58. sottolinea l'importanza di avviare campagne di sensibilizzazione sui sintomi delle malattie specifiche di genere nonché sui ruoli di genere e gli stereotipi che si ripercuotono sulla salute, e invita la Commissione a sostenere finanziariamente i programmi di ricerca che tengano conto delle questioni di genere;

59. invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a promuovere il sostegno (medico) e a porre fine alla discriminazione nell'accesso al trattamento di fertilità e alla riproduzione assistita; sottolinea altresì, in tale contesto, l'importanza di sostenere l'adozione;

60. invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per l'attuazione di programmi di educazione sessuale nelle scuole e a garantire consulenza e possibilità di contraccezione ai giovani;

Sapere, istruzione e media

61. invita la Commissione a creare incentivi per una formazione competente all'utilizzo critico dei media negli Stati membri, che metta in discussione gli stereotipi e le strutture tradizionali, nonché a condividere esempi di prassi eccellenti per verificare la presenza di rappresentazioni stereotipate nei materiali didattici sinora utilizzati;

invita la Commissione, a tale proposito, a sostenere programmi di sensibilizzazione in merito agli stereotipi, al sessismo e ai ruoli di genere tradizionali nell'istruzione e sui media, nonché a condurre campagne per la promozione di modelli di ruolo femminili e maschili positivi; sottolinea in questo contesto che la lotta al bullismo e ai pregiudizi nei confronti delle persone LGBTI nelle scuole, sia degli studenti, sia dei genitori o degli insegnanti, deve figurare tra gli sforzi dell'UE per combattere gli stereotipi di genere; sottolinea a tale riguardo l'importanza di una formazione pedagogica attenta alle questioni di genere per gli insegnanti, affinché questi ultimi possano trasmettere chiaramente quali sono i benefici derivanti dalla parità e da una società variegata;

62. invita gli Stati membri, e in particolare le loro autorità di regolamentazione dei media, a esaminare lo spazio dedicato alle donne, in termini sia quantitativi che qualitativi, e a promuovere un'immagine equilibrata e non stereotipata della donna, che ne rispetti la dignità, la pluralità dei ruoli e l'identità, nonché a garantire che i media audiovisivi commerciali non veicolino la discriminazione sessuale né diano un'immagine vessatoria della donna, con particolare riferimento ai media basati su Internet che sono spesso mirati alle donne e alle ragazze; sottolinea la necessità che gli Stati membri promuovano un maggiore accesso delle donne alle opportunità di lavoro nel mondo dei media e, in particolare, alle strutture decisionali; invita la Commissione a sensibilizzare gli Stati membri rispetto alla necessità che gli organi di informazione pubblici e legittimi fungano da modello nel presentare la diversità; chiede alla Commissione e agli Stati membri di impegnarsi con maggiore convinzione per porre fine agli stereotipi sessisti veicolati dai media e richiama l'attenzione sulle misure importanti contenute nella relazione del Parlamento sull'eliminazione degli stereotipi di genere, approvata nel 2013;

63. sottolinea il ruolo determinante svolto dall'istruzione e dall'emancipazione nel combattere gli stereotipi di genere e nel porre fine alle discriminazioni basate sul genere, nonché l'impatto positivo sia per le donne sia per la società e l'economia in generale; sottolinea l'estrema importanza di inculcare tali valori fin dalla tenera età e di condurre campagne di sensibilizzazione nei luoghi di lavoro e a livello dei media, sottolineando il ruolo degli uomini nella promozione della parità, nell'equa suddivisione delle responsabilità familiari e nel conseguimento di un giusto equilibrio tra vita lavorativa e vita privata;

64. sottolinea che la parità di genere dovrebbe essere un criterio da rispettare in tutti i programmi culturali, di istruzione e di ricerca, finanziati dall'UE e chiede alla Commissione di inserire un settore specifico della ricerca di genere nell'ambito del programma Orizzonte 2020;

65. incarica la Commissione di condurre uno studio sull'incidenza quotidiana della rappresentazione dei generi nell'opinione pubblica, nei media e negli istituti di istruzione, incentrandosi in particolare sul bullismo nelle scuole, sull'incitamento all'odio e sulla violenza di genere;

66. invita la Commissione a sostenere campagne e iniziative per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla società, che siano rivolte in particolare alle donne e alle migranti;

Situazione a livello mondiale

67. invita la Commissione a garantire che la cooperazione europea allo sviluppo persegua un approccio fondato sui diritti umani, in particolare evidenziando l'uguaglianza di genere, l'emancipazione femminile, la lotta a qualsiasi forma di violenza nei confronti delle donne e l'eliminazione del lavoro minorile; sottolinea che l'acces-

so universale alla salute, in particolare alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti associati, è un diritto umano fondamentale e pone in evidenza il diritto di accesso su base volontaria ai servizi di pianificazione familiare, tra cui l'assistenza all'aborto sicuro e legale, l'informazione e l'educazione per ridurre la mortalità materna e infantile ed eliminare tutte le forme di violenza di genere, comprese le pratiche della mutilazione genitale femminile, dei matrimoni di minori e di quelli precoci e forzati, del genericidio, della sterilizzazione forzata e dello stupro coniugale;

68. sottolinea l'assoluta necessità di integrare la dimensione di genere in tutti gli aspetti della programmazione per la sicurezza alimentare, dal momento che in Africa l'agricoltura è praticata per l'80 % dalle donne;

69. invita la Commissione ad adoperarsi, nell'ambito delle politiche di allargamento e di vicinato, nonché nei settori della cooperazione allo sviluppo e delle relazioni commerciali e diplomatiche, a favore dell'introduzione di una norma che definisca i diritti delle donne come diritti umani e che ne renda obbligatorio il rispetto e parte dei dialoghi strutturati in tutti i partenariati e negoziati bilaterali dell'Unione europea; sottolinea l'importanza di una cooperazione partecipativa con tutte le parti interessate, e in particolare con le organizzazioni per i diritti delle donne e della società civile e le associazioni dei governi locali e regionali, nel quadro della cooperazione allo sviluppo; esorta la Commissione a riconoscere che, dando priorità alle ragazze nello sviluppo globale, si offre un quadro per garantire il rispetto, la promozione e l'adempimento dei diritti umani delle ragazze e chiede di porre la "Dichiarazione delle ragazze" e i suoi obiettivi al centro della strategia dell'UE per la parità di genere dopo il 2015; sottolinea l'importanza delle campagne di informazione e sensibilizzazione nelle comunità in cui vengono praticate le violazioni dei diritti umani basate sul genere;

70. invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a mettere a punto un piano d'azione basato sulle risoluzioni n. 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza; rammenta alla comunità internazionale le necessarie garanzie per le donne e le ragazze, in particolare la protezione contro lo stupro utilizzato come arma di guerra e la prostituzione forzata; condanna fermamente il continuo ricorso alla violenza sessuale contro le donne come arma di guerra; sottolinea la necessità di fare di più per garantire il rispetto del diritto internazionale, la protezione delle vittime, l'accesso al sostegno medico e psicologico per le donne e le ragazze vittime di abusi nei conflitti;

71. sottolinea che la fornitura di aiuti umanitari da parte dell'UE e dei suoi Stati membri non dovrebbe essere soggetta alle restrizioni imposte da altri partner donatori per quanto riguarda le cure mediche necessarie, ivi compreso l'accesso all'aborto sicuro per le donne e le ragazze vittime di stupro nei conflitti armati;

72. sottolinea l'importanza di politiche attente alle questioni di genere in materia di asilo e migrazione, del riconoscimento del rischio di mutilazione genitale quale motivo di asilo, nonché dell'elaborazione delle relative linee guida e del coordinamento degli esempi di prassi eccellenti; sottolinea al riguardo l'assoluta necessità di prevedere un diritto di soggiorno individuale, in assenza del quale si creerebbe uno squilibrio di poteri, con particolare riferimento alle donne migranti nei casi di violenza domestica; invita la Commissione a valutare e individuare azioni specifiche che possano garantire il rafforzamento e il pieno rispetto dei diritti delle donne richiedenti asilo nel corso dell'intera procedura di asilo;

73. invita la Commissione a raccogliere dati specifici per genere ai fini di una valutazione dell'impatto sulle donne delle politiche in materia di clima, ambiente ed energia;

74. precisa che, sebbene nelle missioni di gestione delle crisi militari e civili in cui interviene l'Unione europea partecipino consulenti di genere, resta da incrementare la partecipazione delle donne nelle operazioni e missioni, a tutti i livelli decisionali, e ai negoziati sui processi di pace e di ricostruzione; insiste sulla necessità di una strategia dedicata in materia di diritti delle donne e delle ragazze e parità di genere per ciascuna missione; ritiene inoltre che uno specifico capitolo sulla parità di genere debba essere saldamente ancorato nel prossimo piano d'azione sui diritti umani del SEAE; sottolinea a tale proposito l'importanza di una collaborazione continuativa e intensa tra la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il SEAE;

Meccanismi istituzionali e integrazione della dimensione di genere

75. invita la Commissione a promuovere il ricorso all'integrazione della dimensione di genere, al bilancio di genere e alla valutazione dell'impatto di genere in tutti i settori e per ciascuna proposta legislativa, a ogni livello di governance, contribuendo in tal modo al conseguimento di obiettivi specifici in materia di parità; invita la Corte dei conti a integrare la dimensione di genere anche nella valutazione dell'esecuzione del bilancio dell'Unione; chiede agli Stati membri a introdurre analogamente la dimensione di genere nel loro bilancio per analizzare i programmi e le politiche governativi, i loro effetti sull'attribuzione delle risorse e il loro contributo alla parità tra uomini e donne;

76. invita inoltre la Commissione a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri, le organizzazioni per i diritti della donna e le parti sociali;

77. sottolinea l'importanza di un adeguato finanziamento degli organismi nazionali per l'uguaglianza di genere e antidiscriminazione; invita la Commissione a monitorare attentamente l'efficacia degli organismi e delle procedure nazionali per la gestione dei reclami riguardo all'attuazione delle direttive in materia di parità di genere; invita a tale proposito anche la Commissione ad appoggiare l'attuazione della Carta europea per la parità delle donne e degli uomini nella vita locale e la continuità delle ONG, in particolare le organizzazioni per i diritti della donna e altre organizzazioni che si occupano di questioni relative all'uguaglianza di genere, tramite un sostegno finanziario adeguato e prevedibile; chiede inoltre alla Commissione di continuare a sostenere finanziariamente il programma Daphne e di non limitarne la visibilità, in modo da consentire soprattutto alle organizzazioni per i diritti delle donne che operano sul terreno negli Stati membri di portare avanti il loro impegno contro la violenza nei confronti delle donne;

78. evidenzia l'importanza della cooperazione tra Commissione e Parlamento e propone pertanto che il Commissario alla giustizia, ai consumatori e alla parità di genere riferisca ogni anno, in forma orale e scritta, alla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti nella strategia – sia dal punto di vista della Commissione che da quello degli Stati membri, adottando un approccio specifico per paese nella presentazione di relazioni, con informazioni specifiche su ciascuno Stato membro;

79. invita la Commissione a collaborare con il Parlamento e il Consiglio e a convocare un vertice annuale dell'UE sull'uguaglianza di genere e i diritti delle donne, al fine di verificare i progressi compiuti e rinnovare gli impegni;

80. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.

Fonte: www.europar.europa.eu

Firenze: Firma dell'intesa tra lo Stato italiano e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai (27 giugno 2015)

Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha firmato a Firenze, durante una cerimonia a Villa di Bellagio, **l'intesa tra lo Stato italiano e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai**, rappresentato dal suo presidente, Tamotsu Nakajima. L'intesa, sottoscritta **ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione** rappresenta il pieno riconoscimento da parte dello Stato italiano della fede professata in Italia. In particolare i ministri di culto potranno prestare assistenza spirituale per i fedeli buddhisti che si trovano negli istituti di cura; viene ribadito il diritto a non frequentare l'insegnamento della religione; possono essere previsti nei cimiteri aree riservate alla sepoltura dei fedeli dell'Istituto. Inoltre sono previste detrazioni fiscali per i contributi volontari dei fedeli. L'Istituto, inoltre, concorrerà alla ripartizione dell'8 per mille. L'Istituto buddista Soka Gakkai è stato fondato il 27 marzo 1998 e attualmente conta settantacinquemila fedeli in Italia.

Fonte: www.olir.it